

Avv. J. Bonomi
Avv. Pietro Dallamano - Via Molise 96
Avv. Graziadei - Via De' Cozzi 7 Milano

Arbitrato

fra la

Delegazione Comm.^{le} Russa (Avv. Graziadei)

e la

Ditta Stinco di Salerno (Avv. Dallamano)

1 marzo 1930 - Prima riunione a Milano

24 aprile 1930 - compromesso (rifiuto Stinco)

27 maggio 1930 - firma del compromesso da parte Stinco

* 3 luglio 1930 - oggi

21 luglio - 1930

Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA DE TOGNI N. 7

MILANO

Telefono 81-854

Milano 20 / 2/930

Caro Ivano

Sono finalmente giunti i dati di fatto che si attendevano a proposito dell'arbitrato fra la Rappresentanza U.R.S.S. e la ditta Stinco. Dovendo cominciare i nostri lavori, dimmi quando ti sarebbe meno incomodo venire a Milano. Io sono libero a partire dal I o II Marzo; mentre il Commendator Dallamano, dopo il 14 o 15 Marzo deve partire.

L'affare dell'albo finora dorme. Vedremo! Al sonno deve aver contribuito la pessima impressione sollevata. ↓ Cordiali saluti della Maria e miei alla Sofia. - A te una affettuosa stretta di mano dal

Antonio Grazia
Dei

Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA DE TOGNI N. 7

MILANO

Telefono 81-854

Milano 24/12/93

Caro Gianni

Ti ringrazio molto della tua lettera e dell' L. 1750,
per la quale la accusa risvolta a totale saldo.

Per giorni conto di avere avute le necessarie informazioni
e fatto sull'affare Stucchi. Spero che ti sarò
per sapere quali occasioni avrai di venire a Milano.

Conviene salire alla Seta anche da parte di Maria.
A te una buona notte. A mano

Amo Antonio

~~10 aprile~~ Milano 7-8/3/930

Caro Franco.

È successo un gran guaio per l'arbitrato Stone.
Avendo io portato il nostro ultimo verbale all'ave-
volentissimo della Stone. Dirottore, per la sua notifi-
ca alla Ditta Stone, il sottoscritto non ha fatto os-
servare che saremmo incorsi in una nullità
assoluta, per il fatto che al N.I. Determinavamo noi
stessi la controversia, anziché rinviare la parte a
formulare esse medesime i requisiti e redigere esse
medesime il atto di compromesso. Ho interrogato
anche il mio procuratore, ed altri: tutti, con diverse
tonalità, mi sono stati concordi!-

Ho pensato allora che per guadagnare tempo, bisogne-
va agire senza troppi de una, e, dopo aver parlato
col commentatore Galleano (che è troppo pe-
attivo, in cose in cui s'èrebbe il più attento
consigliere) ho cambiato il verbale nel senso co-
me sopra, lasciando però la data della riunione
nostra, qual ebbe realmente luogo. Data la natura
del nuovo verbale, le indicazioni per la data N. per

restanza della comparsa, etc., inventare presunta-
 re; per le ho saltate. Ho poi lasciato in bianco
 la data di quella in cui le parti sono convocate. Metti
 tu il giorno che vorrà, possibilmente fra il 10 al 12:
 giorni che andrebbero ben anche all'ord. comm.
 Dallamano. Detti, se si va, N firmare sub, e N
 rinviare sotto il documento. Dopo lo fare firmare
 me da Dallamano; lo fornire a me; a presentarsi
 alla notifica alla Ditta Stocco.

Mi pare che, dato il nuovo incanto, sia meglio che
 tu scriva le due lettere firmate alle 2 parti; dopo
 che avrai avuto luogo la notifica alla Ditta Stocco
 - notifica necessariamente firmata sul preven-
 to. - Del nuovo atto.

Tanti saluti alla Sagra nostra Santa Maria. A
 te una affettuosa stretta di mano

tu
 Alessandro

Milano 12/3/930

Caro Franco

Mi ringrazio della tua ultima.

Mi portati i verbali all'on. Sottosegretario per la notifica, ma egli mi ha fatto osservare che la data del 10 aprile non era sufficiente ad abbreviare il periodo di cui all'art. 148, capo 5, del bod. Proc. Civ. Per evitare altri ritardi, ci siamo messi d'accordo per il 24 aprile, sperando che la data possa andare bene. Se poi proprio quel giorno non fosse da te accessibile, tu potrai sempre un tuo letterario o successivo rimandare di pochi altri giorni.

Appena avrò saputo dell'avvenuta notifica, ti avvertirò affinché tu possa spedire alle due parti le lettere...franzigiane.

Ti accludo il pro-memoria relativo alla pratica di pensione di quella vedova di guerra di cui ti parlavo io e la Maria. Ti sarei proprio gratissimo se volessi fare una certa raccomandazione: dato che la persona è bisognosissima e merita molto. Il nome di lei è - la ~~figlia~~ per maggior chiarezza - Savina Manara, ved. ~~di~~ Porroli.

Tanti con alla signora con la Manara, ed in una opportuna lettera N. man. -



POSTA
SERVIZIO
10.11.11

S. b.

M. Luano Bonomi

Piavana sella. Libertà 4
(Prati)

Roma

TUTTI GLI UFFICI POSTALI
ESEGUONO IL SERVIZIO
DEI PACCHI URGENTI

0.60

Amato

QUARTIERE
12
1955

ROMA
14-15
15-111
DISTRIBUZIONE
VIII

Amato

50

Milano 29/3/1930

Caro Giovanni.

Non ho ricevuto risposta alla mia ultima, nella quale ti raccomandavo anche la Savina Manera, vedova Pozzoli; per la sua pratica di pensione. Ti sarò grato se vorrai nominare qualcosa.

L'on. Scichinchi, della Studio Birondi, mi ha avvertito che la notificazione alla Ditta Stinco è già avvenuta. Vorrei dunque di ricevere subito, per raccomandata, le due convenienti lettere finanziarie. Bisogna fare presto, perché Birondi mi ha avvertito di aver ricevuto cattive informazioni della Ditta Stinco, la quale sarebbe già in Nesto!...

La pratica per la mia cancelleria dell'alto pare avviata. Non è escluso che per la fine di Aprile ci si debba difendere, ed a fondo! Conto, più che mai, a tal scopo, sulla tua assistenza ed amicizia.

Tante cose alla Ditta anche dalla Maria. A te una affettuosa stretta di mano. Sei
Antonio Grazia

Roma 5 aprile 1930

Il Collegio arbitrale per risolvere le controversie insorte fra la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. e la Ditta Giuseppe Stinco si è riunito in Milano, con la presenza dell'avv. Prof. Antonio Grazia del per la prima delle predette parti, dell'avv. Pietro De ^{ll} ~~ll~~ ^{mano} ~~mano~~ per la seconda, e del sottoscritto avv. Ivano Bonomi presidente, ed ha deciso di chiedere a ciascuna delle due parti la somma di lire 3.500 (tremilacinquecento) in conto spese dell'arbitrato, spese che saranno poi definitivamente liquidate con la sentenza arbitrale.

Quale Presidente del Collegio prego perciò di voler inviare al mio indirizzo la detta somma della quale, a nome del Collegio, darò subito quietanza.

Con molta considerazione

dev.

Due lettere a
raccomanda

Rappresentanza Com.
~~Legg. N. 1. 1. 1.~~
Via XX Settembre 42
Genova

raccomanda

Ditta Giuseppe Stinco
di Palermo
Via Sanmartino 12
Palermo

Chiedere ad ogni
L. I. 500

Via Bohse 96
Ditta
Ditta
Corso Porta Vittoria
44

Se Stinco non risponde o rifiuta
scriva alla R. P. G. G. per
anticipare parte Stinco per
solidarietà di legge (siterra) contro
nella sentenza

Milano, 26 aprile
1930

Spett. Rappresentanza Commerciale della
W. R. S. S.

Nella riunione del Collegio
arbitrale del 24 corr. la Ditta Lina
rifiutandosi di firmare l'atto di
compromesso, è stata dichiarata
contumace dal giudizio che il
Collegio da me presieduto aveva
a dare.

In conseguenza la Ditta Lina,
confermando le sue precedenti
dichiarazioni si è rifiutata
di versare la propria quota
di L. 250. quale somma e
anticipo spese per l'arbitrato
in corso.

Finché l'arbitrato continuerà
in contumacia è necessario
che la ~~Rappresentanza~~ Rappresentanza Commerciale
della R. P. S. S. faccia fronte
alle intere spese, ben inteso
che l'onere definitivo
sarà stabilito dal lodo arbitrale,
e gli anticipi di
cotesta Rappresentanza saranno
~~con~~ conteggiati nel regolamento
~~definitivo~~ finale.

Prego perciò di nome
del Collegio cotesta Spett. Rappre-
sentanza di inviarmi altre
L. 5500 per completare
l'anticipo ~~di~~ stabilito.
con osservanza

Prima di spedire l'Assegno
staccare il presente talloncino
e conservarlo.

Banca Commerciale Italiana

ROMA

Agenzia di Città N. 3

Lire 1000

Assegno circolare a favore

Avv. Antonis

Grasias dei

N° 426766/3

Prima di spedire l'Assegno
staccare il presente talloncino
e conservarlo.

Banca Commerciale Italiana

ROMA

Agenzia di Città N. 3

Lire 1000

Assegno circolare a favore

Avv. Pietro

Dallamano

N° 426766/3

Ricevute 24 aprile 1930 dalla
Deleg. Com. della B. P. L. L. L. 3500

Inviato { 1000 a Grasias dei }
1° maggio { 1000 a Dallamano } 2000
1930

1500

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Signor

Gariasi

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Signor

Fallmann



Ricevuta di raccomandata

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.



Firma dell' Impiegato



Ricevuta di raccomandata

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell' Impiegato



Eccellenza,

Milano 4 Maggio 50

M'è giunto ieri
l'ordine, che V. E. ha avuta la bontà
grande di farmi tenere.

Con ogni ossequio e coi mag-
giori ringraziamenti

di V. E.

Devotissimo
P. Fallamano

INDICAZIONI DI URGENZA

N. 263 di recapito - rimesso al fattorino ad ore 15.30

Mr. Tranoy Zanoni

Piana Libata



Posta

SP PR



Il Governo non assume alcuna responsabilità civile o criminale della telegrafia.

Le tasse riscosse in caso di errore od in seguito a rifiuto e irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il

26/5

Per diretto N.

1430



La ora si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nel telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM. PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
		<u>Milano</u>	<u>47699 25</u>	Giorno <u>26</u> Ore <u>15.30</u>	

23
L'uico ha nominato procurato

in Milano per firmare compromessi Stef. Sartre

nessuno suo punto per regolarizzare arbitrale

Zichnick

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.


TELEGRAMMA

Nella è dovuto al fattorino per recapito.

Il lavoro rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



Roma



N. B. — Primo lembo da piegare

27 maggio 1790.

Si è costituita la Ditta Linceo,
Rimione in casa Gaziadei
Firma del compravenduto da parte
del mandataro sig. Guarnotta

GIUSEPPE STINCO & C.

PALERMO

VIA SAMMARTINO, 12



~~X~~
A. S. &

Sig. ~~an~~ France Reussi

~~Per Umberto 1^o~~

Per la
Roma



ESERVATEV
DEI PACCHI POSTALI
URGENTE



Roma, 5 aprile
1930

con copia

Spett. Rappresentanza Commerciale della U. R. S. S.
Via XX Settembre 42 Genova

Spett. Ditta Giuseppe Linceo & C.
Via S. Martino 12 Palermo

Il Collegio arbitrale per risolvere
le controversie insorte fra la Rappresentanza Commer-
ciale della U. R. S. S. e la Ditta Giuseppe Linceo
si è riunito in Milano, con la presenza
dell'avv. prof. Antonio Gradiadori per la prima
delle ~~sudde~~ predette parti, e dell'avv. Pietro
Dallamano per la seconda, e del sottoscritto
avv. Ivanoe Bonomi presidente, ed ha deciso
di chiedere a ciascuna delle due parti
la somma di £ 3.500 (tre mila cinquecento)

in conto spese dell'arbitrato, spese che
saranno poi definitivamente liquidate
con la sentenza arbitrale.

Senale Presidente del Collegio prego
perciò di voler inviare al
mio indirizzo la detta somma
della quale, a nome del Collegio,
darò subito quietanza.

Con molta considerazione
devot.

006M

di recapito - rimesso al fattorino ad ore

Mod. 30 - Telegrammi

INDICAZIONI DI URGENZA:

A W. COCATO GRAZIA DEI MILANO VIA

DE TOGNI 7 -



Il Governo non assume alcuna responsabilità civile o penale per errori od in seguito a ritardo.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a ritardo.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta personale e a restituirla al mittente.
Il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

124) --

Ricevuto il

27 1921

Per circuito N.



La ora si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi italiani e con tariffe estere di argento su base nazionale d'ufficio.
Nel telegrammi vengono in parola i numeri di prima mano dopo il nome del tempo d'arrivo rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

DATA DELLA PRESENTAZIONE

VIA E INDICAZIONI ESSENCIALI D'UFFICIO

QUALIFICA

DESTINAZIONE

MILANO

--2141 GENOVA

2100 27.24 2 1745-

INFORMIAMOLA CHE RAPPRESENTANZA INVIA ECCELLENZA BONOMI

LIBRE TREMIGACINQUECENTO DOVUTE DA PARTE STINCO COME ANTICIPO

SPESE ARBITRAGGIO 57/24 - MAY

Ricevuto per un telegramma di parole
L. 1.50
Ore 10/10
Si prega di conservare la presente per caso di richiesta

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

N. _____ di recapito. Rimesso al fattorino ad ore _____

R.P. 2.1010 ECCELLENZA BONOMI CORSO

(Mod. 30 Telegr. 1929)

(VII)

INDICAZIONI DI URGENZA

UMBERTO 184 ROMA =

ROMA

UFFICIO TELEGRAFICO

DI

ROMA

Avv.
Far p.
Far proseguire pag.
Prestare raccomandate

Il Governo non assume alcuna responsabilit

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilita del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario e invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 192 _____ ore

Ricevente

Pel Circuito N. _____



Le ore si contano sul territorio corrispondente al tempo medio dell'ora civile e per i telegrammi inter-continentali di seguito da una mezz'ora all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il segno dell'origine rappresenta quello del telegramma e secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
	RO	PALERMO	219615	18	15 110H210	

PREGOLA DIRMI SE NECESSARIA NOTIFICA LEGALE ELENCO TESTIMONI

= STINCO SAMMARTINO 12. =

Nessuna notifica ~~già~~ Presenti o mandati ^{Suoi} ~~Milano~~ Testimoni Milan
giorno 21
Bonomi

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le localita del Regno - Fra correntisti pagamenti e riscossioni mediante postagiuro, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa

Milano 675/1930

Caro Venore

È ringrazio molto della tua cordiale lettera
in 12 maggio; nonché della lire mille, una
certa parte per l'arbitrato Storco - N. P. S. L. e
che mi ha di accorgo ricevuto formale.

Adesso per cosa risponderò la Pappasena
dunque alla tua nuova missiva!

Stanno bene di apprendere che la Sofia si
vada risolvendo dall'esperienza; tanto la Ma-
ria che si muove, cordiali saluti ed auguri.

A te non affrettarsi molto N. P. S. L.
Tal

ringrazio.

Con affetto

On. Collegio arbitrale costituito in Milano
per la risoluzione di una controversia tra la Rap-
presentanza in Italia per il Commercio dell'U.R.
S.S. e la Ditta Giuseppe Stinco e C. di Palermo.

DEDUZIONI E CONCLUSIONI

della Ditta Giuseppe Stinco & C., corrente in Pa-
lermo, in persona del suo legale rappresentante
Sig. Giuseppe Stinco, domiciliato in Palermo, Via
Sammartino N.12.

C O N T R O

la Rappresentanza in Italia per il commercio del-
l'U.R.S.S. in It.

Con contratto 16 marzo 1929 la Rappresentan-
za Commerciale dell'U.R.S.S. in Italia vendeva al-
la Ditta Giuseppe Stinco & C. di Palermo una par-
tita di circa 75 metri cubi di legno compensato
di ontano, quarta qualità, da spedirsi in tre ve-
goni con destinazione Palermo.

Nel maggio 1929 la Rappresentanza dava avvi-
so alla Ditta Stinco che a questa sarebbero sta-
ti rimessi dal Credito Italiano, Sede di Palermo,
i documenti relativi ad una prima partita di mer-
ce in conto di quella contrattata, e precisamen-
te per mc.24,988, per l'importo di Kg.291.7.11,

dedotto nolo.

Poichè per altro contratto concluso tra la Rappresentanza e la Ditta deducente; ed avente per oggetto una partita di legna compensato di Betulla, regolarmente ritirata dalla Stinco, questa aveva potuto riconoscere la non corrispondenza della merce consegnata con quella dedotta in contratto, per cui aveva levato immediate proteste e riserve; (fu poi provveduto ad accertamento peritale delle qualità della merce ritirata dalla Stinco, e la Rappresentanza liquidò in via amichevole e pagò alla Stinco il risarcimento del danno); così la Ditta deducente, prima di procedere al ritiro dei documenti per il quale era eccitata dalla Rappresentanza, volle sincerarsi sulla qualità della merce offerta in consegna e sulla rispondenza o no della stessa a quella contrattata. - Potè infatti ispezionare e fare ispezionare la merce, la quale risultò, all'esame, di qualità deficientissima, inferiore alla "quarta", e, difetto molto grave, costituito di pannelli giuntati.

La Ditta Stinco si astenne dal ritirare i documenti e la merce. Seguirono varie sollecitatorie da parte della Rappresentanza, finchè questa, con lettera del 16 agosto 1929, avvertiva la Stinco

della sua determinazione di ricorrere all'arbitrato; le notificava la nomina del suo arbitro, e invitava la deducente a nominare il proprio.

3.

Rispose la Ditta Stinco con lettera raccomandata del 22 agosto 1929 nella quale si denunciava, anzitutto, la non corrispondenza della merce offerta in consegna dalla Rappresentanza a quelle contrattate, e poichè la vertenza cadeva su un punto di fatto, di facile constatazione, si dichiarava prematura la costituzione del Collegio arbitrale.

La Rappresentanza, sorda a tali proteste e rilievi, e ritenendo di attenersi alle norme a stampa contenute a tergo della scrittura di contratto e relative alla costituzione del collegio arbitrale, chiedeva ed otteneva da S.E. il Primo Presidente della Corte di Appello di Milano la nomina del secondo arbitro, e nell'accordo tra queste e quello nominato dalla Rappresentanza si procedeva alla nomina del super arbitro. - Il Collegio così costituito invitò le parti alla formazione di regolare compromesso per il giorno 24 aprile 1930.

Con atto stragiudiziale del 19 aprile, notificato alla Rappresentanza e a S.E. il sig. Avv.

4.

Ivance Bonomi, quale terzo arbitro Presidente, la Ditta Stinco eccepì la nullità della clausola di compromesso contenuta nel contratto 16 marzo 1929, e, in ogni caso, la irregolare costituzione del Collegio arbitrale.

Comunque, il giorno 24 aprile furono formulati i quesiti sui quali il Collegio avrebbe dovuto decidere, e sui quali si deduce :

In linea principale e preliminare

1) - La clausola di compromesso contenuta nel contratto 16 marzo 1929 tra la Rappresentanza e la Ditta Stinco è nulla e di nessun effetto. - Tale nullità risulta dalla contraddittorietà ed incompatibilità delle norme per la costituzione del Collegio arbitrale contenute in calce al contratto, ed intuitivamente alle quali la clausola di compromesso fu dai contraenti stipulata: e fu vero, mentre in una di dette norme si dice che "ogni parte nomina il suo rappresentante (sic!) e questi ultimi nominano, di comune accordo, il super arbitro" in altra norma successiva si stabilisce che nel caso che i contraenti non si trovassero d'accordo riguardo alla nomina del super-arbitro, il Presidente della Corte di Appello di Milano, dietro la richiesta della parte interessata, pro-

pone 5 candidati, tra i quali la Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S., è in diritto di scegliere il super-arbitro.", per lo che riesce impossibile di stabilire se il super arbitro debba essere nominato dai rappresentanti delle parti o dai contraenti, e, in difetto di accordo tra questi ultimi, dalla Rappresentanza dell'U.R.S.S., con il limite di scelta tra i 5 designati dal Presidente della Corte di Appello di Milano.

Data la natura eccezionale e derogatoria di ogni clausola di compromesso, la inconciliabilità e contraddittorietà delle norme che la riguardano (quali norme sono tutte e ciascuna presupposte, condizione e limite della volontà dei contraenti manifestatasi nella clausola), equivale a nullità delle norme stesse, e quindi anche della clausola che le presuppone.

E la contraddittorietà delle norme per la costituzione del Collegio arbitrale è evidente, specie per quanto riguarda la nomina del super-arbitro.

2) - Gli atti compiuti e da compiersi del Collegio arbitrale quale e come risulta costituito, sono in ogni caso nulli e di nessun effetto, data

6.

la irregolare costituzione del Collegio, specie per quanto riguarda il super-arbitro Presidente.

In tali eccezioni di nullità la Ditta deducete insiste virilmente, riservandosi di farle valere, occorrendo, e sino a che sarsano accolte, presso qualunque magistrato; pertanto le deduzioni che seguono sono formulate in linea subordinata e per mero scrupolo di difesa.

In linea subordinata e nel merito

1) - E' di tutta evidenza l'assurdità delle tesi di dirto profilata dalla Rappresentanza nel suo gian primo quesito, e della pretesa conseguente, ventilata nel secondo. - L'aver la Ditta Stinco contrattato con la Rappresentanza ed acquistato dalla stessa il quantitativo di 75 metri cubi di legno compensato ontano non la costituisce affatto in obbligo di ritirare tutti i documenti che alla Rappresentanza le fosse piaciuto presentarle a mezzo Banca, e a farne il pagamento; se mai, tale obbligo poteva per la Ditta Stinco sussistere per i documenti che riguardassero la merce da essa acquistata. Spedire, come ha fatto la Rappresentanza, merce diversa e non corrispondente a quella contrattata, significa, per la Rappresentanza stessa, inadempienza al contratto : la pretesa

quindi al ritiro di documenti ed al pagamento relativo, è pretesa di adempimento avanzato da chi non ha adempiuto. A tale pretesa si rintuzza col noto principio per cui inadimplenti non est adimplendum.

2) - Pertanto, e nel merito, la questione si riduce tutta nel vedere se la merce spedita alla Ditta Stinco & C. in conto del contratto 1077 corrispondesse o no alle condizioni stabilite nel contratto stesso. - Purtroppo, la Rappresentanza, di seguito alle proteste sollevate dalla deducente, ritirò la merce dai magazzini della Dogana di Palermo, rendendo così impossibile l'accertamento peritale, per il quale la deducente aveva fatto istanza, al Presidente del Tribunale di Palermo, ottenendo anche la nomina del perito. Ma, come si è esposto, la deducente, a mezzo del suo legale rappresentante, aveva avuto modo di ispezionare la merce e di farla ispezionare da persone competenti.

Ove pertanto la Rappresentanza dell'U.R.S.S. potesse indicare dove si trova ora la merce già offerta in consegna alla deducente, e dimostrare la identità della merce da indicare con quella offerta, potrà l'On. Collegio ordinare gli accer-

8.

tamenti peritali del caso.

L'unico mezzo di cui la deducente dispone e che può offrire all'On. Collegio giudicante, perchè questo possa avere elemento di unità su la natura e la qualità della merce offerta in consegna alla Stinco, è costituito dalle testimoniali delle persone che tale ~~parza~~ merce ebbero ad ispezionare quando essa trovavasi nei magazzini di Palermo.

Gli accertamenti de quo non è dubbio che debbono dare il seguente risultato : la merce offerta non era per natura, e qualità corrispondente a quella pattuita. Epperò, se il contratto 1077 rimane ineseguito, ciò è dovuto solo alla inadempienza della Rappresentanza dell'U.R.S.S. che non consegnò e non offrì di consegnare quanto era stato oggetto del contratto medesimo.

3) - Le conseguenze di diritto scaturenti dal fatto sono semplici e chiare : la Rappresentanza dell'U.R.S.S. inadempiente al contratto stipulato con la deducente, deve rispondere dei danni cagionati i quali danni si ~~manifestano~~ concretano, fra l'altro, nell'essere venuto meno il lucro che la Ditta Stinco avrebbe ricevuto dalla rivendita della merce acquistata da potere della Rappresen-

tanza; e nel fatto della perdita di ~~frutta~~ parte della clientela della Ditta deducente, verso la quale questa si era impegnata alla consegna di legno compensato di ontano.-- Danno che, tradotto, in cifre ascende nel complesso a non meno di lire venticinquemila.

Per quanto precede e per quant'altro sorge dal fatto e dal diritto la Ditta R. Stinco e C. di Palermo chiede conclude che

PIACCIA ALL'ON.COLLEGIO ARBITRALE :

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di compromesso contenuta nel contratto 16 marzo 1929 tra l'On. Rappresentanza in Italia per il Commercio dell'U.R.S.S. e la Ditta concludente per vendita dalla prima alla seconda di circa 75 mc. di legno compensato di ontano, quarta qualità.

Subordinatamente, dichiarare la irregolarità della costituzione del Collegio arbitrale e quindi la nullità di tutti gli atti dallo stesso compiuti, meno quella dichiarata la cennata irregolarità, e limitatamente - tale declaratoria.

In linea subordinatissima, e senza recesso

10.

delle precedenti implorazioni, nelle quali virilmente si insiste, e che saranno dalla concludente fatte valere, in ogni dannata ipotesi, davanti a qualunque magistrato, dichiarare la inadempienza da parte della Rappresentanza in Italia per il Commercio dell'U.R.S.S. del contratto 16 marzo 1929, con il quale si era obbligata alla consegna alla Ditta concludente di circa 75 mc. di legno compensato di ontano, quarta qualità; quale inadempienza non è nè esclusa nè attenuata anche per le conseguenze che ne derivano, dall'offerta fatta dalla detta Rappresentanza di un quantitativo di legno compensato di ontano diverso, per qualità, di quella contrattata.

Dichiarare, conseguentemente, la responsabilità della detta Rappresentanza per i danni che la Ditta concludente ha risentito per la inadempienza al contratto 16 marzo 1929, e liquidare tali danni in una cifra complessiva non inferiore a lire venticinquemila, condannando la Rappresentanza dell'U.R.S.S. per il pagamento.

Ove occorra, e come mezzo a fine, ordinare alla Rappresentanza dell'U.R.S.S. a indicare ove trovansi la merce da essa offerta in consegna alla concludente, fornendo anche la prova della iden-

tità, e disporre gli accertamenti peritali al fine
di determinare la qualità della merce stessa, non
corrispondente a quella contrattata.

11.

In difetto di adempimento da parte della
Rappresentanza dell'U.R.S.S. all'ordine emitten-
do ai termini della precedente conclusione, e
nella impossibilità conseguente dell'accertamen-
to peritale, ed in ogni caso in concorso con
tale accertamento, ammetteva la concludente a
provare con testimoni che la merce offerta in
consegna dalla Rappresentanza dell'U.R.S.S. non e-
ra per qualità e natura corrispondente a quella
dedotta nel contratto 16 marzo 1929.

Delegare persona residente in Palermo per
la raccolta delle testimoniali offerte emetten-
do altresì ogni altra statuizione in riguardo
al cennato mezzo istruttorio.

Mettere in ogni caso le spese dell'arbitra-
to a carico della Rappresentanza in Italia per
il Commercio dell'U.R.S.S. e condannare quest'ul-
tima al ristoro di tutte le spese sostenute dal-
la concludente per il giudizio incoato, da li-
quidarsi dall'On. Collegio, con criterio di e-
quità.

Salvo ogni altro diritto nella più ampia



A Sua Eccellenza

L'Onor. Avv. Franco Bonomi

Corso Umberto I°

n. 184

Pal. Marignoli

Roma

ESERVITI
DEI PACCHI POSTALI
URGENTE



Eccellenza,

Sta tutto bene
quanto Ella mi significava.

Nel mattino del 5 luglio
sarò allo studio Bonola.

In questo senso ho anche tele-
fonato all'Avv. Fragiadei.

Con massima ossequio

Di V. L.

Dav. D.

P. Dall'Armadori

Milano 19/6

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro, 12 - Telefono 72-842

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 28 Maggio 1930.

racc.

A S.E. Avv. Ivanoe Bonomi

Roma
Corso Umberto I° = 184

ARBITRATO U.R.S.S. = STINCO

Eccole, in copia, la prima memoria presen
tata dalle parti.

La Rappresentanza russa = sempre abbondan
te = ha presentato 45 documenti !!

Con i più distinti saluti

Sw
A. Lichner

allegati: 2

PRIMA MEMORIA

PER LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S.

IN ITALIA

NEL GIUDIZIO ARBITRALE

FRA QUESTA E LA DITTA GIUSEPPE STINCO & C.

DI PALERMO

F A T T O

Addì 16 marzo 1929, la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. in Italia che d'ora innanzi chiameremo per brevità "Rappresentanza", ebbe a stabilire colla Ditta Giuseppe Stinco & C. di Palermo, che per semplicità maggiore denomineremo in seguito "Stinco", il contratto che si unisce (Alleg.N.I).

Con tale contratto la Rappresentanza vendeva alla Stinco circa 75 metri cubi di ontano di quarta qualità in legacci al prezzo di lire sterline dodici e scellini cinque per metro cubo cif Palermo. Il pagamento doveva farsi in contanti in valuta inglese contro presentazione dei documenti di imbarco. Il primo vagone (circa 25 metri cubi) doveva essere spedito il più presto possibile; il secondo da trenta a sessanta giorni dopo il primo; il terzo infine da trenta a sessanta giorni dopo il secondo. Il contratto conteneva la clausola

compromissoria, ed in questa si prescrivevano la procedura ed i termini anche per la nomina dello arbitro di ufficio.

Con sua lettera 10 Maggio 1929 (Allegato N.2), la Rappresentanza avvertiva la Stinco che il primo vagone era stato imbarcato sul vapore "Vesta", partito da Odessa fino dal 5 dello stesso mese. Successivamente, avendo apprese con meraviglia che la Banca alla quale aveva spediti i documenti relativi alla partita imbarcata sul detto bastimento, se li era visti rifiutare dalla Stinco, telegrafava a quest'ultima come dall'accoluso dispaccio 27 giugno 1929 (allegato N. 3). La Stinco cercò di guadagnare tempo promettendo telegraficamente il 29 luglio 1929 di ritirare i documenti non appena rientrato in sede il titolare assente (allegato N.4).

Con lettera 19 luglio 1929 (allegato N. 5) questa Rappresentanza informava poi la Stinco che anche il secondo vagone era stato imbarcato, e più precisamente sul vapore "Campidoglio"; e la invitava a voler ritirare i documenti relativi, trasmessile a mezzo del "Credito Italiano".

In seguito la Rappresentanza, avendo saputo che la Stinco non aveva ancora ritirati né i documenti

riferentisi al primo imbarco, né quelli relativi al secondo, con sua 30 luglio 1929 (allegato N.6) invitava perentoriamente la Stinco ad attenersi alle condizioni contrattuali. E poiché a tale lettera non ricevette riscontro alcuno, la stessa Rappresentanza il 16 agosto 1929 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (allegato N.7), confermava la sua precedente, trascrivendola per esteso; aggiungeva che, ai termini del contratto, intendeva ricorrere all'arbitrato; comunicava il nome del proprio arbitro, ed invitava la Stinco ad eleggere alla sua volta il proprio, entro i termini di cui alla clausola compromissoria.

Solo allora la Stinco si risvegliò e in data 22 agosto 1929 scriveva a questa Rappresentanza la lettera che si unisce (allegato N.8). In sintesi la Stinco rifiutava la merce pretestando che essa fosse diversa da quella pattuita, e cioè non di quarta qualità, ma di quinta, e per di più giuntata

Quanto all'arbitrato, la Stinco iniziava subito la sua tattica dilazionatoria e defatigatoria.

Alla lettera 22 agosto della Stinco la Rappresentanza rispose in data 26 agosto 1929 (allegato N. 9), confermando che essa non intendeva in alcun modo decampare dalla sua precedente del 16 stesso mese.

Ciò malgrado, questa Rappresentanza sperò ancora che la Stinco finisse col rispettare i propri impegni e col ritirare la merce: illusa in ciò dalla condotta ambigua della parte avversaria. A tale scopo essa lasciò vari mesi il legname a disposizione della Stinco: sino a che, nel ~~gennaio~~ dicembre 1930, per evitarne la vendita a l'asta da parte della dogana di Palermo nei cui magazzini la merce era depositata, provvide a farla trasferire a Catania alla Società Anon. F. Fiorito & C. di colà: la quale intanto si era impegnata a vendere la merce stessa ai prezzi che sarebbero risultati dal mercato.

Frattanto era giunto in Italia da Odessa a Palermo sul vapore "Iseo" anche il terzo ed ultimo vagone della merce: vagone di cui la Rappresentanza non aveva potuto disdire l'imbarco. Anche questo vagone, insieme ad altro che non riguardava il quantitativo di cui al contratto 16 marzo 1929 colla Stinco, venne in seguito, come per i due precedenti trasferito per la vendita a Catania alla Società Anon. F. Fiorito.

Nel frattempo questa Rappresentanza si rendeva parte diligente per la formazione del Collegio arbitrale, secondo i termini del contratto. Ottenuto

pertanto che S.E. il Primo Presidente della Corte di Appello di Arezzo con suo decreto 6 novembre 1929 nominasse l'arbitro di ufficio per la Ditta Stinco; presentati i propri quesiti, e sottoscritto il 24 aprile 1930 l'atto di compromesso, la instante Rappresentanza può oggi con serena fiducia rimettersi alla equità dell'Ecc.mo Collegio.

DIRITTO

I

L'azione della Stinco non poteva essere più capziosa. Essa aveva sottoscritto colla Rappresentanza un contratto, in base al quale tutte le questioni che potessero eventualmente sorgere fra i contraenti dovevano essere deferite ad arbitrato. Se fosse stata in buona fede, essa dunque avrebbe dovuto prestarsi subito al funzionamento dell'arbitrato anche in merito alle obiezioni da essa sollevate con la sua tardiva lettera 22 agosto 1929 (allegato N.8).

Essa invece, non solo non ha mai voluto addivenire alla scelta diretta del proprio arbitro, ma ha sollevate ogni sorta di difficoltà contro la formazione e l'azione del Collegio arbitrale, anche dopo che, a sensi del contratto, l'arbitro le fu nominato da S. E. il Primo Presidente della Corte

d'Appello di Milano. Di più, essa non si è peritata a notificare diffida legale al nostro procuratore avvocato Achille Lacava, denunziando la pretesa nullità della clausola compromissoria da essa medesima sottoscritta e la pretesa irregolarità della costituzione del Collegio Arbitrale. Infine la Stinco, nella persona del proprio gerente, non si è fatta scrupolo di presentarsi il 24 aprile 1930 dinanzi a quello stesso Collegio di cui aveva sostenuta l'illegalità, tentando di allontanare i temuti svantaggi di una eventuale dichiarazione di contumacia, ma rifiutandosi nello stesso tempo di addivenire lealmente alla firma di quell'atto di compromesso, per il quale era stata espressamente invitata dall'Ecc.mo Collegio.

Se anche in seguito, preoccupata dalle conseguenze del proprio atto, la Stinco dovesse recedere dalle proprie pregiudiziali contro la costituzione del Collegio arbitrale ed abbandonare la propria contumacia, il giudizio sulla sua condotta non solo non potrebbe cambiare, ma dovrebbe diventar più severo.

D'altronde la Stinco si è ben guardata dal tentare una dimostrazione dei propri asseriti sulla qualità della merce. In base all'articolo 71 del Codi-

ce di Commercio essa avrebbe potuto benissimo chiedere una perizia giudiziale sulla qualità e la condizione del legname. Né una tale domanda sarebbe stata in alcun modo incompatibile colla procedura dell'arbitrato. La perizia avrebbe anzi costituito un mezzo per tentare di dimostrare la verità delle proprie affermazioni. agli effetti stessi dell'arbitrato.

Il fatto di avere cercato con tutte le maniere di impedire l'arbitrato, ed il fatto di non essersi giovata neppure dell'articolo 71 Cod. Com. dimostrano colla migliore delle prove _ e cioè colla confessione, sia pure implicita, della colpevole - che la Stinco aveva piena coscienza della infondatezza delle proprie asserzioni.

II.

Ben diversa risulta la condotta della Rappresentanza. Essa si è ritenuta impegnata dalle condizioni del contratto e dalla clausola compromissoria fino al momento in cui di fronte alle invincibili negative della Stinco per la scelta del proprio arbitro, dovette ricorrere alla nomina di questo ultimo da parte di sua Ecc. il Primo Presidente della Corte di Appello di Milano.

Essa non poteva considerare il contratto come ri-

solto di diritto perché, avendo già inviate al destinatario le polizze di carico e gli altri documenti a mezzo del Credito Italiano, doveva considerare la merce come già trasferita e consegnata a tutti gli effetti giuridici. La teoria come la pratica sono infatti concordi nell'ammettere che una delle condizioni perché si dia luogo di diritto alla risoluzione della vendita, è che ^{non} abbia ancora avuto luogo la consegna.

D'altra parte la Rappresentanza non poteva neppure far vendere la merce ai sensi dell'articolo 68, appunto perché, ritenendosi vincolata dalla clausola compromissoria, e sperando sempre che anche la sua contraente avrebbe finito col rispettarla, riteneva di dover lasciare la merce stessa a disposizione materiale della Stinco. Essa si limitò dunque a depositare il legname nei magazzini doganali di Palermo per conto ed a spese del compratore. Solo alla fine del dicembre 1929 - e cioè dopo che S.E. il Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano aveva nominato l'arbitro di ufficio, e che la Stinco aveva dichiarato di considerarne illegale la nomina - questa Rappresentanza giudicò di avere riacquistata intera la propria libertà di azione, e provvide ad affidare la merce per la ven-

III.

dita alla ricordata Società di Catania.

III

La Stinco si era obbligata a pagare "in contanti in valuta inglese contro presentazione dei documenti di imbarco". Essa dunque, allorché ricevette i documenti di imbarco del Credito Italiano, avrebbe dovuto pagare subito il prezzo di una merce che giuridicamente era già di sua proprietà. La verità inoppugnabile di questa tesi é stata riconosciuta dalla stessa Stinco: la quale, da noi premurata per il ritiro dei documenti ed il contemporaneo pagamento del prezzo, rispondeva col già citato telegramma 29 giugno 1929: "Titolare assente. Appena rientrato ritireremo documenti. Stinco" (allegato N. 4).

Soltanto in seguito, se giunto materialmente il legname a Palermo, *esse* fosse risultato - per una ipotesi che recisamente respingiamo - di qualità diversa da quella contrattuale, allora la Stinco avrebbe potuto sollevare le proprie eccezioni, promuovere eventualmente una perizia giudiziaria, ed in ogni caso provocare il funzionamento dell'arbitrato.

Cosicch , anche data la supposizione - che noi ancora una volta energicamente rifiutiamo - di una

difformità qualitativa della merce, la Stinco avrebbe in ogni caso agito irregolarmente, e sarebbe inadempiente verso questa Rappresentanza.

IV?

Si esamini ora il merito della questione.

Nella sua lettera 22 agosto 1929 (allegato N.8) la Stinco scriveva: "L'ontano speditoci non é una quarta qualità come comunemente si intende in commercio; si potrebbe qualificare quinta. E poi, difetto molto grave, é giuntata".

Ebbene, contro queste arbitrarie affermazioni, produciamo la dichiarazione 2 maggio 1930 (allegato N. 10) della Ditta F. Fiorito & C. di Catania: e cioè della ditta alla quale la Rappresentanza consegnò il legname per la vendita, quando fu chiaro che la Stinco non intendeva in alcun modo adempiere al contratto. La ditta Fiorito, per lo stesso incarico ricevuto e data la discesa dei prezzi che nel frattempo si era e si é verificata sul mercato, avrebbe avuto tutto l'interesse, di fronte almeno alla propria mandante, a dipingere la merce come di qualità scadente. Ecco invece quanto essa testualmente accetta: "Detta merce rispondeva al grado di quarta qualità; anzi, se ci si dovesse attenere strettamente alla descrizione di classifica

qualitativa, la si poteva considerare come una buonissima quarta qualità. La partita non era in tutto il quantitativo giuntata, ma soltanto una lieve percentuale, e ciò rispetto al quantitativo che se ne sarebbe dovuta assegnare a detta classe, ma in ogni caso da una ricognizione eseguita a suo tempo, non si riscontrarono che circa il 15-20% di giuntato in tutto il quantitativo. I pannelli erano bene incollati".

La dichiarazione della Ditta Fiorito & C. costituisce dunque una smentita in pieno alle affermazioni della Stinco sulla qualità della merce.

Del resto, che le asserzioni della Stinco sulla qualità della merce non fossero se non un pretesto, risulta dalla sua stessa condotta.

Assolutamente, e lo abbiamo notato più sopra, se fosse stata sicura del proprio asserto, la Stinco non avrebbe certo mancato di chiedere la perizia giudiziale ai sensi dell'art. 71 Cod. Comm. - Questa misura le avrebbe dovuto apparire tanto più necessaria, data il disposto de l'ultimo comma dello stesso articolo: disposto in base al quale il compratore che non si giovi di siffatto diritto, è "obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità ed i visi della merce".

Risulta del resto dalla nostra lettera 19 luglio 1929 (allegato N.5) che la Stinco aveva dimostrato sin da allora il desiderio che la spedizione del terzo vagone venisse rimandata il più tardi possibile: il che prova come essa cercasse quanto meno di procrastinare l'adempimento dei propri impegni.

Sembra a noi probabile che la Stinco in tutta la sua condotta si sia ispirata al desiderio di non mantener fede ad una obbligazione, che le mutate condizioni del mercato le facevano giudicare non più conveniente. Dalla data del contratto (16 marzo 1929) al momento del pagamento dei primi due vagoni della merce (luglio -agosto 1929) i prezzi del legname avevano subita una diminuzione. Tanto bastava perché la Stinco cercasse di sottrarsi con ogni pretesto, all'adempimento del proprio obbligo.

V.

Dimostrato che l'inadempienza sta tutta e sola dalla parte dello Stinco, non resta che accennare ai danni che quest'ultima ha colla propria condotta cagionati alla Rappresentanza.

Bisogna anzitutto tener conto della differenza tra il prezzo stabilito nel contratto 16 marzo

IV.

1929, ed il prezzo a cui questa Rappresentanza ha potuto ^{parzialmente} vendere la merce soltanto vari mesi dopo, quando la risoluzione del contratto poté considerarsi avvenuta per il fatto della Stinco. Abbiamo accennato varie volte che il prezzo del legname ha subito dopo i primi mesi del 1929 un sensibile ribasso. Data anzi la crisi economica manifestatasi anche in Italia, la vendita della merce è diventata particolarmente difficile: talché questa Rappresentanza, per poter esitare il legname rifiutato dalla Stinco, dovette abbandonare il mercato di Palermo e rivolgersi a quello di Catania. Inoltre, anche sul nuovo mercato, non è riuscita finora a collocarne che una parte sola, ad un prezzo risultato non più di sterline 12 e scellini 5 al metro cubo, come nel contratto con la Stinco, ma di sole 9 sterline circa. Tutto fa temere che, perè durante la crisi ed il ribasso dei prezzi, la parte restante non potrà essere venduta che ad un prezzo anche minore. Tuttavia, per non lasciare partite in sospeso, si può, sia pure a danno di questa Rappresentanza, immaginare che anche il rimanente della merce venga in seguito venduto a sterline 9 al metro cubo.

In base al rapporto: 1 sterlina = 93 lire italiane, lire sterline 12 e scellini 5, moltiplicate per 75 metri cubi, quantitativo del contratto, danno un prodotto in cifra tonda di 919 sterline, pari a lire italiane 85.467. Invece 9 sterline moltiplicate pure per 75 metri cubi danno un prodotto di 675 sterline, pari a lire italiane 62.775. La differenza fra le lire italiane 85.467 e le lire italiane 62.775, e cioè lire italiane 22.692, rappresenta appunto quella differenza fra il prezzo di contratto ed il nuovo prezzo di vendita, in che si riassume il primo dei danni cagionati dalla Stinco a questa Rappresentanza.

V'ha di più. Come abbiamo accennato nella esposizione del fatto, questa Rappresentanza, per poter tenere la merce vari mesi a disposizione della Stinco, ha dovuto sopportare fortissime spese di magazzino; ed altre ed ingenti spese per ricarico per noli ecc. ha dovuto poi incontrare, quando è stata costretta a far trasportare il legname invento da Palermo a Catania. Dalla lettera 20 gennaio 1930 della Società Anonima Catanese Imprese Trasporti (allegato N. II), dal conto della stessa in pari data (allegato N. I2), e dalle corrispondenti pezze giustificative (allegati N. I3-28), risulta

che per i due vagoni giunti da Odessa sui vapori "Vesta" e "Campidoglio", furono spese, a titolo di magazzinaggio, carovana, facchinaggio, chiatte, noli ecc. ecc., ben lire 23.702,80 inoltre da altra lettera 20 gennaio 1930 della ricordata Soc. Catanese (allegato N. 29) e dalle relative pezze contabili (allegati N. 29-45), emerge che per altri due vagoni di legno d'ontano - uno dei quali era appunto il terzo ed ultimo commissionato dalla Stinco furono spesi in tutto, per cause analoghe, altre lire 24.437,05. Quest'ultima cifra va naturalmente divisa a metà non potendo conteggiarsi per la Stinco se non uno solo dei due vagoni corrispondenti. Sommando allora la metà di lire 24.437,05, e cioè lire 12.218,52 con le precedenti lire 23.702,80, si ottiene un complesso di spese per lire 35.921,32.

In sintesi, avendo ai dati per il minor prezzo in lire 22.692, le maggiori spese in lire 35.921,32 si raggiunge un totale di lire 58.613,32. Siffatto totale corrisponde all'incirca alla somma di cui l'istante Rappresentanza si ritiene creditrice verso la Stinco.

Pertanto, questa Rappresentanza - mentre fa ampia riserva di presentare nuovi argomenti e do-

cumenti, e mentre sin d'ora chiede a codesto Ecc.
mo Collegio di voler ascoltare dalla voce dei pro-
pri tecnici gli ulteriori chiarimenti del caso -
conferma le tesi prospettate nei propri quesiti.

Genova 26 Maggio 1930

Per la RAPPRESENTANZA IN ITALIA

PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U.R.S.S.

IL CONSIGLIERE GIURIDICO

On. Collegio arbitrale costituito in Milano
per la risoluzione di una controversia tra la
Rappresentanza in Italia per il Commercio della
U.R.S.S. e la Ditta Giuseppe Stinco e C. di Pa-
lermo.

MEMORIA A DIFESA

della Ditta Giuseppe Stinco e C.,orrente in Pa-
lermo, in persona del suo legale rappresentante
sig. Giuseppe Stinco.

C O N T R O

la Rappresentanza in Italia per il Commercio del-
l'U.R.S.S.

Ritenute le deduzioni e conclusioni già formu-
late e prodotte, e nelle quali si insiste, la Ddt-
ta Stinco, a completamento e a maggior giustificazio-
ne di esse ed a computazione di quanto la Rappre-
sentanza si è arbitrata, con infondato apprezza-
mento del fatto e del diritto, di dedurre nella
sua prima memoria, sottomette al giudizio dell'On.
Collegio le seguenti considerazioni :

La rappresentanza ha cercato - ed era ben lo-
gico dalla sua parte -, di dare ai fatti quella
speciale coloritura che potesse valere a mettere
in cattiva luce l'operato della Stinco; questa,

2.

invece, ha seguito una linea di condotta perfettamente coerente, e tutt'altro che ambigua o defattoria o dilatoria. Rileviamo :

A 10 Maggio 1929 la Rappresentanza avvisò la Ditta Stinco della spedizione del primo vagone della merce contrattata; a 19 Luglio si ha l'avviso di spedizione della seconda partita; la Ditta Stinco, che già aveva ritirata altra partita di legno compensato di betulla, per esso acquistata da potere della Rappresentanza, e che aveva riconosciuto la non perfetta rispondenza della partita stessa a quella contrattata (per cui sorse vertenza chiusa in via transattiva col pagamento della Rappresentanza alla Stinco, di un indennizzo di L.7000 alligati N.1 a 16), volle, prima di ritirare la partita di ontano inviatele, assicurarsi della loro corrispondenza alla qualità e natura delle specie contrattate: e poichè tale corrispondenza non si aveva, omise di ritirare la merce e i documenti ad essa relativi. - E' vero che la Rappresentanza manifestò alla Stinco il suo disappunto dichiarando che avrebbe investite delle cose il Collegio arbitrale, ma è anche vero che la Ditta Stinco, con la sua lettera del 22 agosto 1929 dava le ragioni del mancato ritiro dei documenti e della merce, ed in-

vitava la Rappresentanza a procedere di comune intesa all'accertamento delle qualità della merce, per intavolare quindi le trattative per un amichevole accomodamento. - Pare che nulla possa rimproverarsi alla Stinco dico a questo momento.

Essa agì come la correttezza commerciale, e l'intenzione di mantenere i buoni rapporti con la Rappresentanza le suggerivano. - Come risponde la Rappresentanza ? Ecco : la Rappresentanza risponde che non può decampare dalla sua precedente linea di condotta. - Ma la cosa, in realtà, *resta* per parecchi mesi in letargo. - E la Stinco aveva ben ragione di ritenere che la *pu*edenza potesse considerarsi chiusa : ed invero, nell'ottobre del 1929, veniva a Palermo il sig. Lux, della Rappresentanza: conferiva con il rappresentante della Stinco; nessun cenno fece però della quistione relativa allo *ontano*.

Manel dicembre del 1929, quando già la Rappresentanza aveva ritirato dai mezzini doganali di Palermo la merce in questione, era notificato alla Stinco il provvedimento di nomina del secondo arbitro. - Si affrettò allora la Stinco a chiedere la nomina del perito per l'accertamento della qualità della merce. - Ma la perizia non poté aver luogo per-

4.

chè, la merce non si trovava più nei magazzini di Palermo.

Ed allora, se di mala fede vuole parlarsi essa è tutta della Rappresentanza: poteva questa, subito dopo la lettera 22 agosto della Stinco fare eseguire la visita della merce, e veniva possibilmente ad un accordo con la Stinco; ed sarebbero così evitate, per lo meno, le gravi spese di magazzinaggio. - Ma iniziare, come fece la Rappresentanza, gli atti per la costituzione del Collegio arbitrale per poi abbandonarli per parecchi mesi, e solo riprenderli quando l'accertamento peritale della qualità della merce si era reso impossibile, è per lo meno indice della poca tranquillità in cui la Rappresentanza si trovava circa al proprio assunto, e della preoccupazione della Rappresentanza stessa di dare impulso al giudizio arbitrale quando il mezzo più idoneo per convincerlo del suo torto, e cioè la perizia della merce, era divenuto impossibile.

Messi così i punti sulle i a riguardo del giudizio che l'On. Collegio dovrà fare del comportamento pregiudiziale tenuto dalle parti, passiamo alla controversia come questa è stata impostata dai quesiti sottoposti all'esame dell'On. Collegio.

La Ditta Stinco ha sollevato anzitutto delle eccezioni rituali concernenti : a) la validità della clausola arbitrale contenuta nel contratto 16 marzo 1929 e la regolarità della composizione del Collegio. Su tali eccezioni la Ditta Stinco insiste. - Esse sono state sufficientemente sviluppate, oltre che negli atti stragiudiziali notificati alla Rappresentanza e all'Ill.mo Sig. Presidente del Collegio, nelle prime deduzioni e conclusioni presentate. Nè è il caso di ripeterci. - Ma ove, in estreme ipotesi, l'On. Collegio avesse, come non si crede, a respingere dette eccezioni di rito, ed a scendere all'esame del merito, non Vi ha dubbio che gravi e di facile rilievo sono le inesattezze nelle quali incorse la Rappresentanza sia quando cerca di dimostrare una pretesa responsabilità contrattuale da parte della Stinco, sia quando si fa a dimostrare l'ammontare del danno discendente da detta responsabilità e ad essa connettentesi.

Diciamo anzitutto che, intanto può esservi responsabilità da parte della Stinco in quanto questo può dimostrarsi x inadempiente. E inadempiente sarebbe se la merce ad essa offerta per la consegna in dipendenza del contratto 16 marzo 1929 fosse stata corrispondente, per natura e qualità, a quel-

6.

la contrattata.

Ora, la merce contrattata era "legno compensato di ontano Ukevexportles" IV. qualità. - Rispondeva la merce spedita dalla Rappresentanza a tali requisiti? Lo si nega recisamente. E a nulla può valere la lettera, certo compiacente, della Ditta Fioriti di Catania, prodotta dalla Rappresentanza.

Intanto, che la merce fosse giunta, è ormai ~~compensato~~ dalla stessa Rappresentanza, la quale però limitò al 20 % il quantitativo giuntato. Ora, nelle consuetudini, quando la merce, sia pure in parte, è giunta, dev'essere precisato nel contratto, e di conseguenza quando tale precisazione manca nel contratto, la merce dev'essere senza giunture.

La verità di tale assunto è provata dai documenti che si producono e che provengono anche dalla stessa Rappresentanza. - (alligate 1-2-17 contratti tutti per merce constatata non giunta).

La Ditta Stinco ~~xxxxxx~~ aveva precedentemente acquistato dalla Rappresentanza altre partite di compensato. In tutti i contratti e nelle lettere relative fu precisato soltanto la quantità (I-II-III-IV) e la merce fu trovata sempre senza

giunture. Da notare che nei contatti alligati a; 7.
N.1-2 è precisato la quantità di fibre trasversali
difetto questo di poco rilievo. - A maggiore ragio-
ne si deve precisare il giuntato.

Anche ~~alle~~ ditte fabbricanti di compensato,
specialmente della Polonia, (dalla Russia non è
possibile avere altre offerte perchè il commercio
estero è gestito in regime di monopolio), precisa-
no nella offerte e nei contratti la qualità. E si
tratta sempre di materiale non giuntato. - Se qual-
che volta viene offerta merce con giuntura, tale
fatto viene espressamente indicato con l'aggettivo
giuntato (alligati 18 a 24).

La Ditta Fiorito ha molto leggermente affer-
mato la qualità della merce - E' giusto che l'On.
Collegio sappia che la Ditta medesima è legata alla
Rappresentanza con vincoli di affari troppo cordia-
li. - La stessa ditta ha ricevuto da diversi anni
molte ed ingenti quantità di merce, sempre in depo-
sito, proveniente da rifiuti di compratori o diret-
tamente spediti dalla Rappresentanza. - Una fortu-
na eccezionale per la ditta Fiorito, la quale ha
lucrato utili non indifferenti. - Non poteva quindi
la Ditta Fiorito non sderire al desiderio della
Rappresentanza di avere una lettera.....bene
addim

8.

addomesticata, come quella prodotta, scritta dopo la Costituzione del Collegio.

La Rappresentanza ritiene di poter trovare elemento per dimostrare la mala fede della Stinco nel fatto che questa, prima ancora dell'arrivo delle prime due partite di ontano, si chiese che venisse ritardata, quanto più fosse possibile, la spedizione del terzo vagone. - Ora ciò, se mai è indice per la Stinco di volere seriamente eseguire il contratto. - Se la Stinco avesse avuto cattive intenzioni; ma allora essa si sarebbe disinteressata delle spedizioni e dell'intervallo di tempo fra esse.

Finalmente, che la Stinco non trovasse conveniente ad eseguire il contratto finchè i prezzi avevano subito un ribasso, è affermazione gratuita, a smentire la quale si producono offerte e contratti dai quali rilevasi che in tutto il 1929 ~~non~~ si ebbe alcuna riduzione di prezzi nel mercato dei confermati - (allegati N.19-20-21-22+23-25-26 - da queste due ultime si rileva la perfezione della IV. qualità al BB).

Il fatto poi che la Ditta Fiorito non abbia potuto vendere la merce ad essa stornata a più di ~~l.~~ g. 9.0.0, fatto del quale, per altro, la Rappre-

sentanza non dà la prova - non può avere che que-
sto significato, data la fermezza dei prezzi che
la merce non sia di quarta qualità, (B.B.) ma di
quinta (B.B.B.).

E' infatti per questa più bassa qualità che
può valere il prezzo di ~~4~~g. 9 (alligato 27).

Concludendo, per questa parte, diciamo :

a) la Rappresentanza non ha dato la prova di a-
vere adempiuto.

b) la Stinco ha offerto il mezzo di prova, per
dimostrare che la Rappresentanza non ha adempiuto,
avendo offerto in consegna merce diversa da quella
contrattata.

c) l'On. Collegio non può, sulla base delle gra-
tuite e non fondate asserzioni della Rappresentan-
za, non ammettere la testimoniale offerta della
Stinco.

Ma quando pure avesse a risultare che la mer-
ce offerta dalla Rappresentanza fosse di 4. quali-
tà, non per questo la Rappresentanza potrebbe ot-
tenere quanto pretende.

Dimostriamo, con i listini e le offerte di
contratto ~~alla meno~~ che per il compensato di ontano,
quarta qualità, il prezzo non è mai stato inferiore
a quello pattuito nel contratto 16 marzo 1929;

10.

Quindi nessuna differenza di prezzo può pretendersi. Né si può allo Stinco opporre la vendita fatta a mezzo della Fiorito, ed in Catania, perchè detta vendita; non fu fatta con le formalità volute dalla legge (art.68 C.CO.) e le risultanze di esse non possono quindi fare stato di fronte alla Stinco. Né può la Rappresentanza pretendere il rimborso delle le spese di magazzinaggio ed altro, finchè tali spese non furono sostenute per conto della Stinco, alla quale, per altro, non fu dato avviso ~~di~~ detta vendita, nè del deposito della merce in luogo di pubblico deposito (art.68 C.Co). Per quanto ~~per~~ riguarda la terza partita, (insieme ad una quarta ad altri ~~dati~~ ~~dati~~ e da ~~quattro~~ questi pure respinta), nessun avviso, nemmeno quello della spedizione, fu dato alla Stinco, e quindi ~~giusta~~ non può rispondere di danno alcuno.

Per quanto precede, e per le ragioni tutte spiegate nel primo fascicolo di deduzioni e conclusioni, si chiede che l'On. Collegio voglia respingere ogni pretesa della Rappresentanza ed accogliere invece, facendovi diritto, le domande formulate dalla Stinco.

Palermo 21 giugno 1930 .VIII.

Roma, 25 giugno 1930

Spett. Rappresentanza Commerciale

della U. R. S. S. in Genova,

conferisco alla presente
la copia della lettera ricevuta
dalla Ditta Stinco, alla quale
io, quale presidente del Collegio
Arbitrale, avevo scritto per richiederle
la sua parte nell'anticipare ^{le}
spese e onorari dell'arbitrato
stesso.

~~La~~ La Ditta si rifiuta
di pagare la sua quota di
L. 3.500, e mette il Collegio

nella * necessita' di richiederla
alla parte diligente, e cioè
a cotesta Lett. Rappresentata,
l'anticipo di detta quota,
salvo sempre la promessa
sulle spese dell'arbitrato
che verro' fatta nel
loco stesso.

Debute di dover fare questa
comunicazione, e con
i ~~per~~ migliori ossequi
devoti.

Roma, 25n Giugno 1930

Spett/ Rappresentanza Commerciale
della U.R.S.S. in

GENOVA

Unisco alla presente la copia della lettera ricevuta dalla Ditta Stinco, alla quale io, quale presidente del Collegio Arbitrale, avevo scritto per richiedere la sua parte nell'anticipa-
pa spese e onorari dell'arbitrato stesso.

La Ditta si rifiuta di pagare la sua quota di L.3500, e mette il Collegio nella necessità di richiedere alla parte diligente, e cioè a codesta spett/ rappresentanza, l'anticipo di detta quota, salvo sempre la pronuncia sulle spese dell'arbitrato che verrà fatta nel lodo stesso.

Dolente di dover fare questa comunicazione, e con i migliori ossequi

Dev.mo

Giuseppe Stinco & C.

LEGNAMI DA EBANISTERIA
COMPENSATI - TRANCIATI - SEGATI

DEPOSITO: Via Messina Marina, 7

C. P. E. PALERMO 13651

Palermo, 12 giugno 1930

Via Sannarino, 12

Eg. Sig. Avv. Franco Mancini
Roma

Eccellento

Una rientrato da uno dei miei soliti viaggi in Sicilia
trovo la stimolata Sua del 24 maggio datata da effilano

Le ragioni che non consentono alla mia ditta Giuseppe
Stinco e di versare l'anticipo delle spese da Lei richieste non
sono mutate dall'ultima mia lettera

La rappresentanza della U. R. S. S. è sempre dichiarata
parte diligente e come tale io credo che sia in dovere di pro-
vedere a tutte le spese salvo liquidazione - ebbi basta per mo-
mento il dover provvedere alle spese occorrenti alla mia difesa
in questo giudizio capriccioso.

Se feci firmare il compromesso ciò è avvenuto per con-
gli del mio difensore e qui una questo atto non significa adesione
o riconoscimento della costituzione del Collegio ma solo un compro-
messo senza fatta alcuna riserva

È fuori discussione che la personalità rispettabilissima
dei componenti il Collegio non entra affatto nella mia maniera
di difendermi. - Vero tutti sono sempre in dovere il mantenere
rispetto ed onore

gradisca decellenza i suoi del mio profondo rispetto

f. Stinco

Palermo 12 Giugno 1930

Eg. Sig. Avv. Ivano Bonomi

Roma

Eccellenza,

Ora rientrato da uno dei miei soliti viaggi in Sicilia trovo la Stimata Sua del 27 Maggio datata da Milano.

Le ragioni che non consentono alla mia Ditta Giuseppe Stnco & c. di versare l'anticipo delle spese da Lei richiesto non sono mutate dall'ultima mia lettera.

La rappresentanza della U.R.S.S. si é sempre dichiarata parte diligente e come tale io credo che sia in dovere di provvedere a tutte le spese salvo liquidazione. - Mi basta per momento il dover provvedere alle spese occorrenti alla mia difesa in questo giudizio capriccioso.

Se feci firmare il compromesso ciò é avvenuto per consiglio del mio difensore di qui ma questo atto non significa adesione o riconoscimento della costituzione del Collegio essendo nel compromesso stesso fatta ampia riserva.

E' fuori discussione che la personalità rispettabilissima dei componenti il Collegio non entra affatto nella mia maniera di difendermi. - Verso tutti sento sempre di dovere il massimo rispetto ed ossequio.

Gradisca Eccellenza i sensi del mio profondo rispetto

RACCOMANDATA



U. R. S. S.

**RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO**

GENOVA

UFFICIO _____

N° _____

Da citare nella risposta.

TELEFONO RAPPRESENTANTE 55.073

Telefono Rappresentante Aggiunto 52.937

Telefoni degli Uffici:

Contabilità	56.596	Cereali	51.967
Prodezpost	52.645		
Legnami	52.445		
Carboni	58.507		

Importazione 55.075

GENOVA, 4 Luglio 1930
Via XX Settembre, 42

A S.E. Avv. Ivano BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° N.184
(Palazzo Marignoli)

In evasione alla pregiata del 25 giugno u.s. inviata da Vostra Eccellenza a questa Rappresentanza, questa Rappresentanza stessa si pregia accludere alla presente uno chequé N.P.344254 sul Credito Italiano, per l'importo di Lit. 3.500 (Lire Tremilacinquecento), come anticipo della quota della Spett. Ditta STINCO, per spese e onorari dell'arbitrato.

Con il Massimo ossequio

IL CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA
RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO
ESTERO DELL'U.R.S.S.

J. May

DL/

INDIRIZZO TELEGRAFICO: WNESCHTORG - GENOVA
 INDIRIZZI TELEGRAFICI SPECIALI:
 CARBONI: RUSSOCARBONI
 CEREALI: CHLEBTORG
 LEGNAMI: EXPORTLES
 UFFICIO TRASPORTI

RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO ESTERO DELL' U. R. S. S.

Via XX Settembre, 42 - Sede di GENOVA - Via XX Settembre, 42

OFF. GRAFICHE GENOVESI - TEL. 27825

RACCOMANDATA

A Sua Eccellenza

AVV. IVANOE BONOMI

~~R O M A~~

~~Corso Umberto I° = N. 104
(Palazzo Marignoli)~~

(Paulova)
878
Tolsta Paulovna



4959

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
IN ITALIA
UFFICIO DI GENOVA
20 SETTEMBRE 42



LA MANTOVANA
10730
VOL
135-85

FFRR
10730
B

APRILE 1873
10730-8
PROMA
RACCE

10730
135-85

10730-9
B

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro, 12 - Telefono 72-842

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

RACCOM.

Milano, 25 Giugno 1930.

S.E. Avv. Ivano Bonomi

Roma
Corso Umberto I° = 184

EccoLe copia della seconda memoria presentata dalla Ditta Stinco.

Insieme con questa memoria sono stati presentati 27 documenti.

Con ossequio

1 allegato

M. Luchini

SECONDA MEMORIA

PER LA PRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S. in ITALIA

nel Giudizio Arbitrale

fra questa e la Ditta GIUSEPPE STINCO & C.

I

Come abbiamo noi stessi esposto nella nostra I^a Memoria, la Ditta Stinco il 24 aprile 1930 si era presentata dinanzi al Collegio Arbitrale dal quale era stata invitata per la redazione e la firma dell'atto di compromesso, ed aveva in un primo tempo presentati i propri quesiti, fra cui anche quelli nei quali sosteneva la nullità della clausola compromissoria. Ma poichè nella seconda parte della stessa riunione la Ditta Stinco - con un procedimento la cui gravità non ha bisogno di commenti - si era rifiutata di firmare il compromesso; ne è seguito che nella nostra prima Memoria non abbiamo potuto tener conto dei quesiti della Stinco. Tali quesiti infatti dovevamo ufficialmente ignorare, una volta che il Collegio Arbitrale era stato costretto a dichiarare la contumacia della nostra avversaria.

Nonchè, nello stesso giorno in cui la nostra I^a Memoria doveva essere depositata, la Ditta Stinco, contraddicendosi ancora una volta, si presentava a fir-

mare quello stesso compromesso che non aveva voluto sottoscrivere un mese prima, e depositava una propria Memoria. E' questo radicale mutamento della situazione, che oggi, non solo si permette, ma ci obbliga a tener conto dei quesiti e degli argomenti avversari anche in tema pregiudiziale.

In sostanza, la Ditta Stinco sostiene la contraddittorietà e l'incertezza delle norme contenute nella clausola compromissoria di cui al contratto 16 marzo 1929; e tale contraddittorietà ed incertezza essa deduce dal fatto che, quando vi si parla della nomina dei due primi arbitri si dice che essa deve venire eseguita dalle parti, mentre, quando vi si contempla la scelta del superarbitro, si parla di contraenti: per modo che non sarebbe chiaro se la decisione circa il Presidente del Collegio debba essere presa dalle parti direttamente, o dai due primi arbitri.

A)

Indipendentemente dalla fondatezza, o meno, di un tale ragionamento - e vedremo in seguito come essa sia nulla - la Ditta Stinco non può presumere di sottoporre al Collegio Arbitrale una questione sulla validità della formula compromissoria.

La costituzione del giudizio arbitrale presuppone la validità della obbligazione di compromettere. Gli ar-

bitri perciò hanno diritto di decidere le questioni che sorgono, nella sola ed implicita ipotesi che tale validità non sia contestata. Se invece si voglia in via pregiudiziale discutere sulla validità medesima: allora una tale questione esce dai limiti di competenza del Collegio Arbitrale, per rientrare in quella della autorità giudiziaria.

Un tale principio raccoglie l'accordo dei principali trattatisti. "Nel concedere questa facoltà alle parti (la facoltà, cioè di sottoporre date questioni alla cognizione arbitrale) la legge non ha rinunciato a regolarne l'esercizio, determinando le condizioni di validità del compromesso" ecc. (Chiovenda, Principi, 1923, pag. 112). - "La controversia intorno alla validità intrinseca od estrinseca del contratto che contiene la clausola, ovvero alla validità della clausola soltanto, non potrebbe mai appartenere al giudizio degli arbitri in virtù della clausola stessa" (Mortara, Commentario, 3^a edizione, vol. III^o, pag. 113).

In ogni caso dunque la via seguita dalla Stincoè completamente errata. L'unico modo da parte sua per rispettare lealmente la dignità di codesto Ecc. mo Collegio non era quello di pretendere che esso medesimo decidesse sulla validità delle proprie origini, ma quello di far giudicare una questione così pregiudi-

ziale della sola autorità competente. La procedura scelta dalla Stinco non solo diventa, per definizione, irrispettosa nei rapporti del Collegio Arbitrale, ma riesce, per ragioni intuitive che brevemente illustriamo, insostenibile così dal punto di vista morale, come dal punto di vista logico.

B)

Il fatto invero che la Stinco sollevi oggi una pregiudiziale contro la clausola compromissoria da lui stesso firmata, rappresenta un altro di quegli assurdi di cui è intessuta tutta l'azione della nostra avversaria.

Nessun dubbio che la clausola compromissoria costituisca un vero e proprio contratto. Come può dunque la Ditta Stinco impugnare di nullità una clausola compromissoria che essa stessa ha sottoscritto? - Se la sua tesi sulla invalidità della clausola fosse in linea di fatto accettabile - e noi lo neghiamo recisamente - bisognerebbe inferirne che la Ditta Stinco l'avrebbe firmata in piena malafede, con lo scopo premeditato di attaccarla in seguito.

D'altronde la Stinco - sia pure con ritardo e colle contraddizioni già ricordate - ha sottoscritto l'atto di compromesso 24 aprile 1930. Ora, per quanto essa, prima di rifiutarsi a sottoscriverlo alla medesima da-

ta, vi avesse già introdotte le pregiudiziali che vi sono poi rimaste, la contraddizione fra le pregiudiziali medesime ed il fatto di aver firmate - sia pure tardivamente - l'atto di compromesso, non risulta meno grave.

Completando la clausola compromissoria - e cioè l'obbligazione generica di rinunciare alla giurisdizione ordinaria, e di servirsi di un determinato procedimento per la nomina degli arbitri - colla formulazione di un vero e proprio compromesso - e cioè di un contratto definitivo in rapporto ad una controversia specifica - la Stinco ha compiuti atti, di fronte ai quali il mantenimento delle sue pregiudiziali contro la validità della clausola compromissoria diventa senz'altro incompatibile.

Colla firma del compromesso, in cui è naturalmente contenute anche il nome degli arbitri, la Stinco ha già determinati i giudici della lite, ed ha quindi legittimata volontariamente la loro potestà giurisdizionale. Essa ha già dato loro liberamente il mandato di definire la lite. Con quale logica e con quale moralità la Stinco può firmare il compromesso e nel medesimo tempo sostenere che i mandateri ivi specificati non la rappresentano validamente? - La posizione della Stinco risulta insostenibile "per

la contraddizione che noi consente".

c)

Dato anche - e noi decisamente lo neghiamo per le ragioni già esposte - che le pregiudiziali della Stinco potessero essere prese in considerazione dall'Ecc.mo Collegio, esse si dimostrerebbero prive di ogni valore.

La Stinco basa il suo argomento puramente formale sopra una diversità di nomenclatura; e cioè sul fatto che, come abbiamo accennato più sopra, quando si tratta della nomina dei due primi arbitri, la clausola compromissoria parla di "parti", mentre, quando passa a dire della scelta del superarbitro, usa l'espressione di "contrasenti".

Ma la differenza, lungi dal portare oscurità, serve a meglio sottolineare il vero significato del procedimento voluto per la designazione degli arbitri.

Finchè si tratta di nominare i due primi arbitri, intervengono naturalmente, in modo diretto, le due parti; e cioè, la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. sceglie il proprio arbitro, ed il proprio sceglie la Stinco. Quando invece si tratta di eleggere il superarbitro, due casi vengono contemplati. O i due arbitri cadono d'accordo sul terzo, da scegliersi liberamente, ed allora essi lo possono nominare senz'altro, in base

ad un incarico che è commississimo nelle formule di compromesso. Oppure i due arbitri non trovano l'accordo, ed allora le due parti dirette riprendono la loro libertà d'azione ed agiscono nel senso e sotto le condizioni indicate dal resto della clausola compromissoria.

Ora, poichè la clausola compromissoria chiama gli arbitri, più ancora che veri e propri "mandatari" delle parti, loro "rappresentanti", nulla di più naturale che essa consideri l'eventuale accordo fra gli arbitri per la nomina del terzo, come equivalente allo accordo delle parti stesse. La parola "contraenti" che è più generale che la parola "parti" vuole appunto comprendere tanto gli arbitri per il caso che essi cedano d'accordo sulla nomina del Presidente, quanto le "parti" dirette, per il caso che l'accordo degli arbitri si sia dimostrato impossibile.

D)

Data anche l'assurda ipotesi che un dubbio potesse genericamente determinarsi, esso ad ogni modo non avrebbe ragione di sussistere, date le concrete condizioni della fattispecie.

La Ditta Stinco si è resa negligente in tutta la procedura della nomina degli arbitri: talchè il suo stesso arbitro dovette venirle scelto da S.E. il primo

Presidente della Corte d'Appello di Milano. Quando dunque si è trattato di eleggere il terzo arbitro, non era certo la Ditta Stinco - negligente e contumace - quella che poteva direttamente concorrere a tale nomina. Per l'effetto non poteva agire a suo nome se non l'arbitro sceltolo come sopra.

Nella fattispecie dunque ogni dubbio, ogni alternativa, è venuta a cadere di per sé stessa. Appunto perché la Ditta Stinco si manteneva negligente, l'unico procedimento per la nomina del superarbitro risultava essere quello della scelta a mezzo dei due arbitri considerati come mandatari, o rappresentanti, delle parti. Data la posizione assunta, mai la Ditta Stinco, che già si era rifiutata a nominare il suo stesso arbitro, avrebbe potuto scegliere direttamente il superarbitro. Così che in pratica, e come conseguenza della linea di condotta assunta dalla Stinco, l'unico modo di nominare il terzo arbitro era quello che di fatto è stato seguito: la votazione da parte dei due primi arbitri.

D'altra parte questa soluzione, mentre era la sola logicamente possibile si poté tradurre facilmente in atto: dato che i due arbitri si trovarono d'accordo nella scelta di un Presidente di così grande autorità come S. E. L'Avv. Ivanos Bonomi.

II°

Abbiamo dimostrato nella nostra prima memoria che la Ditta Stinco, essendosi obbligata a pagare "in contanti in valuta inglese contro presentazione dei documenti di imbarco", avrebbe dovuto corrispondere il prezzo fin dal momento in cui le pervennero i documenti medesimi. Solo in un secondo momento e cioè quando la merce fosse realmente giunta a Palermo e fosse eventualmente risultata di qualità diversa da quella contrattuale, la Stinco avrebbe potuto sollevare le proprie eccezioni: eccezioni da svolgersi in ben altro modo che col preventivo ed illecito rifiuto del pagamento del prezzo.

Nella sua prima Memoria la Ditta Stinco ha intuita la gravità di una simile obbiezione. Partendo dall'arbitrario presupposto che la merce fosse diversa da quella pattuita, essa afferma a pag.6/7: "La pretesa quindi al ritiro dei documenti ed al pagamento relativo è pretesa di adempimento avanzata da chi non ha adempito. E tale pretesa si rinvia col noto principio per cui insidempienti non est adimplendum". Ma qui la Ditta Stinco considera a bella posta come contemporanei e collegati, due momenti che sono invece cronologicamente e giuridicamente distinti. Come suole accadere per tutte le merci che viaggiano per

mare, prima giungono i documenti di imbarco, che vengono sempre spediti per la via postale più diretta e più rapida; poi, in un momento successivo e per lo più abbastanza lontano, arriva la merce.

La clausola contrattuale: "pagamento contro presentazione dei documenti", si riferisce appunto al primo dei due momenti. Se dunque alla presentazione dei documenti d'imbarco la Stinco non ha pagato, essa si è resa inadempiente rispetto a quanto doveva fare in quel momento ben determinato. Se anche, per assurda ipotesi, la Rappresentanza fosse risultata inadempiente in un momento successivo e tanto più lontano: e cioè all'arrivo materiale della merce; questo fatto mai avrebbe potuto sanare una inadempienza della Stinco, verificatasi tanto tempo prima ed in modo perfettamente indipendente. Mancando la contemporaneità dei due momenti, la inadempienza dell'una parte rispetto all'uno di esso, non può in alcun modo giustificarsi con una pretesa inadempienza dell'altra parte rispetto all'altro momento. Ciascuna delle due inadempienze starebbe in ogni caso a sé, e produrrebbe i suoi effetti in modo assolutamente autonomo.

III°

Ma era veramente il legname spedito da questa Rappresentanza di qualità diversa da quella stabilita nel

contratto?-

Nella nostra I^a Memoria osservammo già che, se fosse stata sicura del proprio assunto, la Stinco non avrebbe certo mancato di chiedere la perizia giudiziale ai sensi dell'art. 71 Cod.Comm.-

L'argomento era troppo intuitivo perchè non dovesse venir presentito dalla Ditta Stinco. Come vi risponde essa? - "Purtroppo - essa dice a pag.7 della sua I^a Memoria - la Rappresentanza di seguito alle proteste sollevate dalla deducente, ritirò la merce dai magazzini della Dogana di Palermo, rendendo così impossibile l'accertamento peritale, per il quale la deducente aveva fatto istanza al Presidente del Tribunale di Palermo, ottenendo anche la nomina del perito!"

Disgraziatamente la Stinco è stata costretta dalle sue affermazioni, a produrre la propria istanza al Presidente del ricordato Tribunale per la nomina del perito. Ma la sola data di tale istanza basta a gettare la luce più ampia sui giochetti della difesa avversaria.

Come risulta dai documenti ineccepibili da noi uniti alla nostra I^a Memoria, il primo dei tre vagoni di cui al contratto, era giunto a Palermo sino della fine maggio 1929, ed il secondo tra la fine giugno ed i primi luglio del medesimo anno. Entrambi, come pure

il terzo ed ultimo, rimasero poi depositati alla dogana di Palermo, a disposizione della Ditta Stinco, fino alla metà dicembre: e cioè per oltre sei e 5 mesi! Dalla dogana di Palermo furono ritirati soltanto dopo la metà di Dicembre: venendo poi imbarcati per Catania - come indiscutibilmente risulta dai documenti allegati alla nostra I^a Memoria - il 24 Dicembre 1929, diretti alla Società F. Fiorito e C. di quella città.

Orbene, quando la Ditta Stinco ha presentata la propria istanza per la perizia a sensi dell'art. 71 Cod. Comm.? - Come risulta da documento allegato alla sua I^a Memoria, essa l'ha presentata....il 27 dicembre 1929, e cioè ben 6 e 5 mesi rispettivamente, dopo l'arrivo del primo e del secondo vagone! - Poichè tutti conoscono il carattere di urgenza del provvedimento di cui all'art.71 Cod. Comm.; poichè fino della sua lettera 16 agosto 1929 - allegate N.7 alla nostra I^a Memoria - la Rappresentanza aveva iniziata la propria azione verso la Ditta Stinco: è proprio il caso di dire che la nostra avversaria ha della urgenza un concetto oltremodo singolare.

V'ha di più. Basta confrontare la data d'imbarco del legname da Palermo per Catania (24 dicembre 1929) colla data della istanza di perizia presentata dalla

Stinco (27 dicembre 1929), per accorgersi che la nostra avversaria si è ricostituita dell'art.71 cod. Comm., quel solo giorno in cui è stata ben sicura che la merce non era già più a Palermo, sebbene a Palermo fosse rimasta giacente per 6 e 5 mesi!-

Se è vero che la cronologia costituisca l'occhio della storia, i giochetti della Ditta "tinco restano così completamente illuminati. Non è che questa Rappresentanza - come la nostra avversaria ha cercato di insinuare - abbia fatto sparire rapidamente e clandestinamente la merce, per paura che la Stinco usasse del famoso art.71. E' la Ditta Stinco la quale, ben conoscendo l'infondatezza del proprio assunto sulla qualità del legname, ha aspettato 6 e 5 mesi rispettivamente per ricordarsi della esistenza dell'art.71, ed in realtà lo ha invocato quel solo giorno in cui è stata ben sicura che la merce era già partita: partita - si badi - non già clandestinamente, ma pubblicamente (tanto è vero che la Stinco lo sapeva ed aveva quindi potuto rammentarsi finalmente di quel certo articolo); non già improvvisamente, ma dopo una giacenza di cui, al caso, si potrebbe rimproverare a questa Rappresentanza l'eccessività.

IV°

Dopo ciò, la pretesa della Ditta "tinco di ottenere

una prova testimoniale.....a Palermo per dimostrare che la qualità della merce era difforme da quella contrattuale, appare evidentemente tardiva, defattoria ed inconcludente.

Anzitutto - come risulta implicitamente dalla stessa volontà delle parti, ~~ARTICOLI~~ dato che per contratto "tutte le controversie che possono sorgere nella interpretazione ed esecuzione ecc. saranno risolte in Milano" - e come è stato naturalmente confermato anche nel compromesso 24 aprile 1930 - la Sede del Collegio Arbitrale è in Milano. Se dunque la Ditta Stinco - che, dopo aver firmato a suo tempo il contratto, ha sottoscritto anche il compromesso, pur guardandosi dal versare un solo centesimo per il funzionamento dell'arbitrato - volesse far sentire come teste più o meno compiacente, qualcuno de' suoi impiegati o de' suoi amici, dovrebbe per lo meno degnarsi di condurli a Milano, dinanzi a detto Ecc.mo Collegio. La Rappresentanza, che ora non risiede più a Milano, ma a Genova, non ha mai pensato per questo di pretendere che i propri funzionari vengano interrogati in Sede diversa da quella del Collegio. La domanda della Stinco, secondo cui i Signori Arbitri sarebbero invitati per la prova testimoniale a "delegare persona residente a Palermo" schiude alla

procedura orizzonti troppo inesplorati, per poter essere presi in considerazione. Per evidenti ragioni morali e di diritto, codesto Ecc.mo Collegio non potrebbe mai delegare ad alcun estraneo i propri poteri, e nessuno de' suoi componenti, d'altra parte, risiede a Palermo.

Passando poi dalla procedura al merito, come potrebbe consentirsi alla Stinco una prova testimoniale, dopo quanto abbiamo visto a proposito della sua azione in rapporto all'art. 71 Cod. Comm.?- E' vero che il giovarsi delle disposizioni di tale articolo non è obbligatorio. Ma è anche vero che quando risulta in modo così evidente che dell'art. 71 non si è voluto fare alcun uso serio e tempestivo, perchè ben si sapeva di aver torto, allora la domanda di altri e secondari mezzi probatori non può apparire se non un pretesto, ed un agguato. In tali condizioni, concedere a chi artificiosamente ha evitato l'art. 71, altri mezzi di prova, e per di più mezzi puramente orali ed oltre tutto relativi a fatti ormai lontani, significherebbe attribuire un vero e proprio premio alla mancanza di buona fede. L'Ecc.mo Collegio non potrà certo prestarsi al giuoco troppo evidente di una Ditta che anche in tutta la procedura dell'arbitrato ha agito come sappiano, ed i cui sistemi sono ben noti a Milano,

alle principali Case negozianti in legname.

D'altronde questa Rappresentanza ha già dimostrato, sia in modo indiretto, sia in modo diretto, la piena corrispondenza tra la qualità del legname portato a Palermo e la qualità contrattuale. L'ha provato indirettamente colla sicurezza e la realtà della propria condotta. Essa infatti lo ha lasciato da 6 a 5 mesi a piena disposizione della Ditta Stinco e di qualsiasi perizia che questa avesse voluto sul serio provocare. Lo ha provato direttamente, quando fino dalla I^a Memoria produceva la dichiarazione 2 maggio 1930 della Società Fiorito e C. di Catania: e cioè della Società a cui essa Rappresentanza aveva consegnato per la vendita la partita così ingiustamente rifiutata dalla Stinco. Per comodità dell'Ecc./mo Collegio, ricorderemo questo solo passaggio di tale dichiarazione: " Detta merce rispondeva al grado di 4^a qualità; anzi, se ci si dovesse attenere strettamente alla descrizione di classifica qualitativa, la si poteva considerare come una buonissima 4^a qualità".

La Ditta Stinco a pag.7 della sua I^a Memoria insinua qualche speranzoso dubbio sulla possibilità per la Rappresentanza di "poter~~y~~ indicare dove si trova ora la merce già offerta alla deducente, e dimostrare la identità della merce da indicare con quella

offerta". Ma anche quest'ultima illusione della Stinco è destinata a cadere. I numerosi ed incontrovertibili documenti che abbiamo riprodotti sine dalla nostra I^a Memoria, permettono di seguire la merce dai vapori che l'hanno trasportata da Odessa fino alla lunghissima sosta nei magazzini della dogana di Palermo, e da questi alla Società Florite & C. di Catania.

Per i motivi sopra esposti, è fatta esplicita riserva perchè vengano eventualmente interrogati i competenti funzionari della Rappresentanza,

piaccia all'Ecc.mo Collegio

Respingere le eccezioni della Ditta G. Stinco e C., così in rapporto alla pretesa nullità ed inefficacia delle clausole compromissoria di cui al contratto 16 marzo 1929, come in rapporto alla pretesa irregolarità della costituzione del Collegio Arbitrale; e ciò sia per ragioni di competenza, sia per ragioni di merito qualora l'Ecc.mo Collegio si ritenesse competente a decidere anche tali questioni;

Respingere tutte le altre domande della Ditta G. Stinco & C. e fra essi la richiesta di prova testimoniale sulla qualità della merce, ed in subordinata e non concessa ipotesi, ammettere la richiesta medesima colla condizione della escussione dei testi in Mila-

no;

Dichiarare fin d'ora, ed in ogni caso a suo tempo, la inadempienza della Ditta G. Stinco & C., sia per non avere eseguito il pagamento immediatamente dopo la presentazione ad essa dei documenti di imbarco a mezzo Banca, sia per essersi successivamente rifiutata al pagamento col pretesto che la merce sarebbe stata di qualità diversa da quella convenuta; Riconoscere fin d'ora, ed in ogni caso a suo tempo, la adempienza della Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. rispetto a tutte le condizioni del contratto 16 marzo 1929, e fra esse anche a quelle relative alla qualità della merce;

Condannare fin d'ora, ed in ogni caso a suo tempo, la ditta G. Stinco & C. al pagamento in favore della Rappresentanza commerciale U.R.S.S., della somma minima di Lire it. 58.613,32: di cui Lire 35.921,32 per maggiori spese, e Lire 22.692.- per minor prezzo, il tutto come da dimostrazione contenuta nella I^a Memoria della Rappresentanza medesima, oltre agli interessi di legge a partire dalla data di presentazione dei documenti d'imbarco alla Ditta predetta; Condannare fin d'ora ~~XXXXXXXXXXXX~~ ed in ogni caso a suo tempo, la Ditta G. Stinco & C. al pagamento delle spese ed onorari tutti del presente arbitrato,

conseguenti.

Genova, 25 Maggio 1930

per la RAPPRESENTANZA IN ITALIA

PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U.R.S.S.

IL CONSIGLIERE GIURIDICO.

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro, 12 - Telefono 72-842

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 26 Giugno 1930.

RACC.

S.E. Avv. Ivano Bonomi

Roma
Corso Umberto I° = 184

Arbitrato STINCO

EccoLe copia della seconda memoria presentata dalla U.R.S.S.

Io L'attendo la mattina del 3 luglio p.v.

Con vivo ossequio

I allegato

M. Schuchet

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 28.863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 25 Luglio 1930.

S.E? l'avv. Ivanoe Bonomi

Milano

Ho letto il biglietto che Ella mi ha lasciato.

- 1) Le date di registrazione sono due: la prima il 26 aprile 1930, quando il compromesso fu registrato con la sola firma della Rappresentanza; la seconda il 27 maggio, quando fu di nuovo registrato ~~///~~ con la firma del sig. Stinco. Nella sentenza è bene che figurino tutte e due le date
- 2) Ho incluso nella sentenza l'importo delle spese, ed ho fatto rientrare in esse anche quella di segreteria.
Per ora le spese le pagherà la Rappresentanza ed a sua volta ne richiederà il rimborso alla ditta Stinco.
- 3) E' necessario che la data della sentenza sia quella della sottoscrizione dalla qual data decorre il termine di cinque giorni per il deposito.
- 4) Ho inviato la minuta della sentenza al comm. Dallamano ed al prof. Grazia dei.

Attenderò la loro risposta fino a lunedì; se non mi perverrà nulla ~~///~~ farò ricopiare ^{la sentenza} in bollo e la spedirò per la firma, in modo che firmata da entrambi, mi venga restituita pel 1° agosto, e sia pronta per il deposito al di Lei arrivo a Milan^o.

Mi creda con vivo ossequio

Luigi
M. Lichio

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro, 12 - Telefono 72-842

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

espresso

Milano 28/7/1930

S.E. Avv. Ivano Bonomi

--- R O M A ---

Corso Umberto I° n. 184


Ho ricevuto la Sua del 26 us. ed ho ricevuto da Graziadei e da Dallamano il benestare.

Fatte le correzioni da Lei segnalatemi e indicate le spese, ho fatto copiare in bollo la sentenza e l'ho spedita per la firma a Graziadei, pregandolo di farla tenere poi a Dallamano, incaricando questi di restituirmela.

Sperò però che la sentenza mi ritornerà per il I° od al massimo per il 2 agosto: in modo che Lei possa firmarla e depositarla, senza avere la necessità di fare la procura.

Chè se questa fosse indispensabile, Ella me la farà a Milano.

Mi creda con vivo ossequio


A. Schüch

Roma, 15 gen. 1931

Signor avv. Sergio May,

come alla mia istanza
sentenza arbitraria resa nella vertenza
fra la Ditta Stirno e la Delegazione
Commerciale di Pissa, condannava la
Ditta Stirno alle spese tutte che
si liquidavano con la sentenza in
lire settemila per onorari agli
arbitri e L. 975 per spese
di bolli, segreteria, deposito della sentenza
ecc.

Le lire settemila - in compen-
sazione al principio che le parti
sono solidali - sono state versate

da cotesta Delegazione, ed io
me ho dato atto con le mie
lettere di quel tempo per tanto
che ^{da me} ~~per me~~ spese per i titoli perinvicati e
per la L. 9/55 che mi permessa
richiedere a cotesta Delegazione
~~per~~ da quale poter ~~per~~ rimpun-
tare dalla Ditta Cincio insieme
ai suoi altri crediti.

Pingrazia rivolta anticamente
le mie e i migliori saluti
devoti.

Roma, 6 febbraio 1931

Egregio Signor Avv. Sergio May,

Come Ella ricorda la sentenza arbitrale resa nella vertenza fra la Ditta Stinco e la Delegazione Commerciale Russa, condannava la Ditta Stinco alle spese tutte che si liquidarono con la stessa sentenza in lire settemila per onorari agli arbitri e L. 975 per spese di bollo, segreteria, deposito della sentenza ecc.

Le L. 7.000 in conformità al principio che le Parti sono solidali, sono state versate da codesta Delegazione, ed io ne ho dato atto con le mie lettere di quel tempo. Restano ancora le L. 975 da me spese per i titoli suindicati e che mi permetto richiedere a codesta Delegazione, la quale potrà recuperarle dalla Ditta Stinco insieme ai suoi altri crediti.

Ringraziandola anticipatamente, le invio i migliori saluti.

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA

AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro, 12 - Telefono 72-842

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184

Telefono 60-520

Milano 9 gennaio 1904

Carissimo amico

Ricordo bene la sentenza arbitrale nella
sentenza. R. C. M. R. S. S. e Striscio:
ma alla fine il diritto di credito è
pagamento della differenza tra la
somma fissata nel loro pe. numerari
e quella più esigibile alla Rep.
presentazione Prussia

Le parti al proposito hanno una
obbligazione solidale

Ma prima senza all'art. Sergio
May - fuora, XX settembre, 42,

proprio la Rappresentanza e lo
avanti a l'esquisito il soldo

Prussia per la Rappresentanza


a perseguire lo Striscio, che a suo

non interessa nulla se si ancora vi
nto, se si solubile o plateo.

Ho plateo n. 100 mila coll'ossigeno
essendo; che si solo ships mi
pauu -

a tale n. 100 mila le annuati de
franchi - ha rotto ogni suo 24 -
posto con la Repubblica.

Le annuati con via rivota con
dediti gli annuati e, salute


Lu. Sickingh



U. R. S. S.

RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO

GENOVA

UFFICIO Legale

№ 13/3.

Da citare nella risposta.

TELEFONO RAPPRESENTANTE 55.073
Telefono Rappresentante Aggiunto 52.937

Telefoni degli Uffici:

Contabilità	55.076	Carboni	52.967
Prodexport	55.545	Cereali	51.957
Legnami	52.445	Importazione	55.075

GENOVA, 9 Febbraio 1931
Via XX Settembre, 42

RACCOMANDATA

A Sua Eccellenza

AVV. IVANOE BONOMI

ROMA
Corso Umberto I°, 184
(Pal. Marignoli)

Eccellenza,

Avendo ricevuto la lettera di V.E. in data
6 Febbraio corr., ho provveduto immediatamente affinché
la nostra contabilità corrisponda a V.E. la somma dovuta
di lire 975,-- ed il rispettivo incarico è stato dato
oggi stesso al Banco di Roma.

Prego di volerci cortesemente scusare il ritardo
avvenuto.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia
più alta considerazione.

IL CONSIGLIERE GIURIDICO
della
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U.R.S.S.

Der. I. May.

Ma/g.

INDIRIZZO TELEGRAFICO: WNESCHTORG - GENOVA
UFFICIO TRASPORTI
CARBONI: UGLEEXPORT
CEREALI: CHLEBTORG
LEGNAMI: EXPORTLES
INDIRIZZI TELEGRAFICI SPECIALI

RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.S.S.

Via XX Settembre, 42 - Sede di GENOVA - Via XX Settembre, 42

PER INFORMAZIONI VERBALE - TEL. 41811

RACCOMANDATA

9 2 31

0586



A Sua Eccellenza



RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
IN ITALIA
UFFICIO DI GENOVA
VIA XX SETTEMBRE 42

AVV. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I°, 184 = Pal. Marignoli

ROMA

533

[Handwritten signature in blue ink, likely Ivanoe Bonomi, with a large flourish extending across the page.]



500
200

BANCO DI ROMA

Società Anonima - Capitale L. 200.000.000 int. vers.
Sede Sociale e Direzione Centrale: ROMA
C. P. E. di ROMA N. 18433

ROMA

Filiale di _____



ANNO IX
Anno _____

Mod. N: 15 (Ediz. Aprile 1929)

Ci preghiamo informarvi che

A da oggi, d'ordine: teniamo a v/ disposizione la somma di:

S.E. AVV. IVANDE BUNFILI
CORSO UMBERTO 1

11/2

G/RAPP. IN ITALIA COMMERCIO
ESTERO DELL'U. R. SS. - GENOVA

Lire Italiane

975 00

Restiamo in attesa di Vostre istruzioni e Vi porgiamo
i nostri distinti saluti.

Banco di Roma - Filiale di _____

Accoloni
" *M...*

Serie N: 19*

P.R.

STAB. A. STABILETTI - ROMA - 40.000 - 15-V-929

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

С. С. С. Р. в ИТАЛИИ

Генуя.

Генуя, 9 Febbraio 1931 19

№ 21428

Spett.

BANCO DI ROMA

GENOVA

Сего числа нами поручено вышеуказанному банку перевести Вам

A S.E. Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I

ROMA

из счет:

для:

следующие суммы Lit. 975.== (Lire Novesentozettantacinque)

за перечисленные ниже товары:

СУММА	Комисс. №	Сделка	Инкас. №	П/Х	ТОВАР
L. 975.==		Secondo sua lettera del 15 gennaio 1931			

Указанные суммы переводятся с н/ тек. счета № 7

" Lire Italiane

DL/

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
С.С.С.Р. в ИТАЛИИ
(Circoff) (Gurny)

RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.

Via XX Settembre, 42 - Sede di GENOVA - Via XX Settembre, 42

tel. centrale 409951 - tel. 21453

GENOVA
92 31

599

POSTE ITALIANE
*.50

S. E.

Stabile
Stabile

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
IN ITALIA
UFFICIO DI GENOVA
VIA XX SETTEMBRE 42

Av. Franco Bonomi

S. E.

Roma
Corso Umberto I.



Roma, 14 febbraio 1931

Egregio Avv. May,

Ho ricevuta la sua lettera, e l'ordine di pagamento al Banco Roma. Nel ringraziarla per la sua cortese premura le dò atto di aver ricevuto a completo saldo di ogni spesa ed onorari per l'arbitrato fra la Ditta Stinco e la Rappre-sentanza Commerciale della U.R.R.S. la somma di L.975 (lire novecentosettantacinque)†

Con i migliori saluti.

Avv. Sergio May
Rappresentanza in Italia per il Commercio della U. R. S. S.
Via Vent' Settembre, 42

Genova

Indennizzo

Spese maganiz. e. n. £ 35 921, 72

con int. 5% dal 1° genno 1930
fino al pagamento

Indenn. per differ. prezzo

75 m³ x 2 st. = 150 sterlini

listino del 22 luglio 1930

92.85

92.85 x
150

46425

9285

£ 13 927, 50

£ 15. 927, 50

con int. 5% dal 1° settembre 1928

(1° vagone 1° luglio | 2° vagone 1° settembre | 3° vagone 1° novembre)

Liquori di' anno
onorari' arbit $\sqrt{7} = 2$ eiasu = 6
simile -

Spese = (distinta)
e come promissione

Russia | O
Auz - Loux
Lusc - Fesse -
Barabass = T

Finco
Aena - Erwe -
Seaglione Pietro
Sibipone - Pietro -

A. B.

Negh' inf. dugernah:
verso ott. novembre (autunno)

Per caso - (non ebbe invern'no)
40 - 50 " 10 - 15

(corda o reggotta)

Giunture: non si debbono essere.
Se si sono in parte giunture, si
debbono dire in contratto.

Pileva la posizione del Lux

199250	+	46425	=	245675
257260	+	158	=	257418
257260	+	158	=	257418

Levata del 22 marzo

Adv. Manz. - Stinco -

Pregiudiziale Stinco -

Doveva Stinco ritirare documenti, poi verificare merce.

Il fatto che non ha ritirato documenti è inadempimento.

1° effetto (Anche se altra merce inadempimento
Stinco non può pretendere danni giacché
era inadempiente)

2° effetto (Stinco inadempiente non può chiedere
che prova sia fatta altri, doveva
fargli egli rigorosamente)

Qualità merce -

Non corrispondeva qualità pattuita.

Domanda autorità: perizia per giunture

* Solo più tardi verbalmente giunture non perfette.

|| Più tardi dice che nel contratto doveva dire con
giunture +

Prove testimoniali della Ditta Stinco.

Due hanno detto che non l'hanno visitata esaminata.

Primo
Assiste alle pregiudiziali

vincolo e documenti = nello stesso tempo.

Praticamente: prima si vuole vedere
la merce, poi vincolo.

Pichonna: presidente betulle (perizia ottengo
d'interdiz. ecc) -

A rigore occorre documento della proprietà
Leibers nuovo agli spedizionieri.

Capannini e magazzini generali.

Se si ritarda si possa dai capannini
di magazzini.

Io sono giunto nel momento del trasporto.

Vedi perciò la merce.

Il 22 agosto scorso

14 dicembre (?) ~~lettera~~ nominata arbitro

Io tardo qualche giorno. (chiedo perizia
art. 71) ma la merce è partita.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III
Re d'Italia

Sentenza ~~di~~ arbitrata resa nella vertenza
fra
la Ditta Giuseppe Stinco e C. di Palermo in
persona del suo legale rappresentante Giuseppe Stinco
domiciliata in Palermo, ^{Via San Martino 12}
e
la Rappresentanza in Italia per il Commercio della
R. S. I. domiciliata in Genova Via Venti
Settembre 42.

Fatto

Il 16 marzo 1929 con contratto segnato ~~dalla~~
~~Rappresentanza~~ col n. 1077, la Rappresentanza in
Italia ~~per~~ il Commercio della R. S. I.
vendeva alla Ditta Stinco di Palermo
circa 75 metri cubi di legno compensato
di ontano "Vixexportles". Il contratto
prescriveva ~~oltre le misure~~
che il legname compensato

~~i documenti relativi alla lettera~~

(3)

Arrivarono a Palermo le due prime
quantità partite di compensato e
la Ditta Sinco, benché sollecitata dalla
Rappresentanza Commerciale della N. R. S. S.,
non provvide a ritirare dalla Banca,
dove erano depositati, i documenti di im-
barco dietro pagamento della ~~reservie~~ ^{prezzo}. ~~Addebitata~~
~~affermata~~ ^{ta} ~~addebitata~~ ^{ta} la Rappresentanza della N. R. S. S. ^{inviò}
reiterati solleciti alla Ditta Sinco, alla quale
in data 16 agosto 1929 scrisse avvertendo che,
qualora perdurasse l'inadempienza della Ditta
~~cooperatrice~~ ^{cooperatrice} intendeva ricorrere all'arbitrato
nominando fino d'allora il proprio arbitro
nella persona dell'avv. prof. Graziadei.
A questa lettera la Ditta Sinco rispondeva
il 22 agosto 1929 ~~avvertendo~~ dichiarando

che non intendeva ritirare la merce perché "deficientissima", di qualità che « si potrebbe definire giunta » e per di più « giunta ». La lettera proseguiva così: « Trattasi di una constatazione di fatto e quindi crediamo per lo meno prematura la convocazione dello arbitraggio. È meglio prima accertarsi della verità delle nostre asserzioni e, se non potremo venire ad un accomodamento amichevole di retto, potremo ricorrere anche insieme all'opera degli arbitri. »

A questa lettera della Ditta Sinco, che concludeva ~~proprio~~ con la denuncia del danno sofferto, la Rappresentanza della N. R. I. I. rispondeva con lettera 26 agosto 1929 ~~con~~ riconfermando il suo già preso atteggiamento, cioè l'immediato ricorso agli

(6)

nominava, ~~con~~ il giorno 30 dicembre 1929,
il perito, ma la verifica non poteva
aver luogo perché, come si è detto, la
merce era già partita da Palermo.

Intanto i due arbitri, ~~so~~ avv. prof. Antonio
Grapià dei nominato dalla Rappresentanza
della U. P. S. S. e avv. com. Pietro Dallamano
nominato dal Primo Presidente della Corte
d'Appello di Milano, in sostituzione della
Ditta Lirico che non si era voluta prestare
alla nomina del proprio arbitro, ~~si~~
convenivano di accordo di eleggere
a terzo arbitro ~~l'avv.~~ G. G. l'avv. Ivano
Duranni, che accettava.

Notificata ^{regolarmente} nel 15 marzo 1930 la costituzione
del Collegio ^{arbitrale} alla Ditta Lirico,
questa con atto 14 aprile 1930, ^{regolarmente}

(17)

ratificato, denunciava la nullità di
tutti gli atti compiuti o da compiersi
dal collegio medesimo.

Intervenuta però la Ditta Tinco alla
^{24 aprile 1930}
seduta rinviata dagli arbitri per la revocazione
del compromesso, ~~il compromesso~~, si
compiè il compromesso ^{stesso} con i ^{proposti dalle} ~~quasi~~ ^{due} ~~partiti~~ ^{partiti},
~~ma non si pote~~, all'altor,
ottenere la firma ~~della~~ della Ditta Tinco
che parve, in quel momento, voler rinviare
contumace dal giudizio. Leronche il
27 maggio 1930 la Ditta Tinco, a mezzo
di procuratore ^{legamente} ~~debitamente~~ autorizzato, firmò
l'atto di compromesso che
veniva ^{debitamente} registrato ~~una prima volta~~ ^{in Milano sede del Collegio}
la sola firma della rappresentanza, e una
seconda volta con la firma di ambedue le
parti.

Col è in compromessa al compromesso
24 aprile 1930³⁰ registrato a Milano il
27 maggio 1930 VIII n. 75923 Vol. 3320

che il Collegio arbitrale, nel termine
di 120 giorni dalla ~~data~~ registrazione
(~~data~~) ha, dopo ampia e
esauriente istruttoria a mezzo di esami
testimoniale e di memorie e documenti
versati in causa dalle parti, deliberato
la seguente presente sentenza.

Di rito

~~Prima~~ È necessario anzitutto risolvere
i due quesiti pregiudiziali proposti dalla
Ditta Stuco nell'atto di compromesso
e già formulati nell'atto 19 aprile 1930
dalla Ditta Stuco notificato tanto alla
Rappresentanza della V. R. S. S. quanto al Presidente del Collegio

E' opportuno pertanto trascrivere qui la clausola compromissoria contenuta nel contratto di cui e' questione:

" L'arbitrato per la risoluzione amichevole di tutte le questioni che possono eventualmente sorgere fra i contraenti nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto viene formato da 5 persone come segue:

" Ogni parte nominera il suo rappresentante, e questi ultimi nominano, di comune accordo il superarbitro.

" Dopo essere stata informata dalla parte che propone l'arbitrato, della nomina dell'arbitro, l'altra parte ha l'obbligo di indicare alla prima entro una settimana il proprio arbitro.

" In caso di inadempimento, la parte interessata si rivolgera al Presidente della Corte di Appello di Milano domandando la nomina dell'arbitro.

„ di ufficio.

„ del caso che i contraenti non si trovassero

„ d'acordo riguardo alla nomina del

„ super-arbitro, il Presidente della Corte

„ di Appello di Milano, dietro la richiesta

„ della parte interessata, propone cinque

„ candidati fra i quali la Rappresentanza

„ Commerciale della D. P. U. G. è in diritto

„ di scegliere il super-arbitro.

Ora ~~in~~ dalla ^{che la Ditta Stirco} ~~asserisce~~ ^{autogna e contraddittoria} dizione di questa clausola

la Ditta ~~Stirco~~ deduce due eccezioni che propone al Collegio e ~~che~~ che qui esaminereemo:

1° La Ditta Stirco ~~afferma~~ ^{afferma} ~~dal fatto~~ che nella ~~la~~ ~~la~~ clausola sopra riprodotta ~~si~~ « riesce impossibile stabilire se il super-arbitro debba essere nominato

dai representanti delle parti o dai
contrattanti e, in difetto di accordo fra
 questi ultimi, dalla rappresentanza della
 U. R. S. S. con il limite di scelta per
 i ^{cindque} ~~cinque~~ designate dal Presidente della Corte
 di Appello di Milano. 77 Data la natura
 eccezionale e derogatoria di ogni clausola
 di compromesso - con ragione la Ditta
 Stuco - la inconciliabilità e contraddittorietà
 delle norme che la riguardano,
 equivale a nullità delle norme stesse e
 quindi anche della clausola che la presuppone.

Il Collegio arbitrale, presa in esame questa
 eccezione, pur rilevando come ~~tal~~ la
 clausola compromissoria ~~forma parte~~
~~di un contratto~~ sia stata ~~stata~~

(12)

liberamente sottoscritta dalle parti; e
come la Ditta Senco ~~non~~ non si rifiutava,
~~con~~ ~~la~~ ~~su~~ nella sua lettera del
22 agosto 1929, di eventualmente ricorrere
più tardi all'arbitrato, osserva che
~~per~~ il giudizio sulla validità della
clausola compromissoria, dalla quale
ha avuto origine il Collegio ~~stesso~~ ^{arbitrale}, ~~come~~
dalla competenza del Collegio stesso. È
infatti assodato nella dottrina e nella
pratica che le controversie intorno
alla validità della clausola compromissoria
non può appartenere al giudizio
degli arbitri in virtù della clausola
stessa. Però il Collegio ~~si~~ ^{si} dichiara
su questo punto carente di giurisdi-
zione.

2° La Ditta Tinco ~~in~~ ~~con~~ dalla asserita ^{ambiguità} ~~inconciliabilità~~ e contraddittoria della ^{Ditta} clausola compromissoria deduce l'invalidità della nomina del Collegio arbitrale, e specie ~~per~~ ⁱⁿ quanto riguarda il super-arbitro presidente.

Osserva il Collegio che la nomina degli arbitri e quella del super-arbitro è perfettamente conforme alla clausola compromissoria, la quale ~~non può essere interpretata in~~ ^{non può lasciar dubbi al riguardo.}

La clausola infatti detta precise norme per due momenti distinti della formazione del collegio: la nomina dei due arbitri di parte, e la nomina del super-arbitro.

La nomina dei due arbitri di parte ~~o~~ avviene mediante la

nomina di ciascuna parte che designa
 il proprio arbitro (la clausola dice, con
 poca proprietà di linguaggio, rappresentanti,
 ma la ~~non~~ felice nomenclatura non
 reca oscurità od ambiguità); oppure,
 pel rifiuto della parte ^{o procedere alla nomina,} essa nomina viene
 fatta dal Primo Presidente della Corte di
 Appello di Milano. I due arbitri prof. Gra-
 ziosi e com. Dallmann, sono stati
 nominati regolarmente il primo
 in conformità alla prima procedura,
 il secondo in conformità alla seconda.

La nomina del super-arbitro ~~si~~
~~viene~~ viene fatta ~~sempre~~ in due modi
 diversi ~~se~~ in due casi diversi; o
 gli arbitri nominati dalle parti i
rappresentanti, come dice la clausola

compromissoria) sono di accordo nella
 scelta del super-arbitro, e la nomina
 viene fatta senz'altro ^{da loro} ed è regolare e
 valida; o i contraenti ~~che si trovano~~
~~non si trovano~~ di
~~accordo nella scelta e allora il~~ ~~Primo~~ si
 procede alla designazione del Primo Presidente
 della Corte di Milano con facoltà di scelta
 da parte della Rappresentanza della U. B. S. S. ^{del}
 vostro caso la procedura più complicata
 della seconda ipotesi è stata evitata dal
 fatto che i due arbitri Grapicci e
 Dallamano hanno, di comune accordo,
 scelto a super-arbitro ~~per~~ ^{il} G. C. Bonomi
 la cui ~~nomina~~ scelta e nomina è pertanto
 regolare.

Per questi motivi il Collegio Arbitrale

decide di respingere il secondo quesito pregiudiziale proposto dalla Ditta Lino, e di dichiarare valida la propria costituzione, ~~ex~~ ~~gi~~ ~~atti~~ ~~riservati~~.

Precedendo all'esame del merito della controversia, il Collegio osserva che i quattro quesiti ^{proposti} dalla Rappresentanza della U.R.L.G. e ~~due~~ ~~quesiti~~ ~~proposti~~ dalla Ditta Lino, ~~compongono~~ ~~risolvono~~ ~~nelle~~ ~~tre~~ ~~questioni~~ ~~seguenti:~~
~~1) se vi fu~~ ~~adempimento~~ ~~con~~ ~~trattazione~~ ~~provvedere~~ ~~a~~ ~~queste~~ ~~tre~~ ~~circostanze:~~

a) ~~se vi fu~~ ~~adempimento~~ ~~con~~ ~~trattazione~~ ~~provvedere~~ ~~a~~ ~~queste~~ ~~tre~~ ~~circostanze:~~
da parte della Ditta Lino per non avere ritirati i documenti di imbarco previo pagamento del prezzo;

b) ~~se vi fu~~ ~~adempimento~~ ~~con~~ ~~trattazione~~ ~~provvedere~~ ~~a~~ ~~queste~~ ~~tre~~ ~~circostanze:~~
e' la Rappresentanza della U.R.L.G. per non

aver fornito il legno compensato della
 qualità pattuita, o se è inadempiente
 la Ditta Tinco per non averlo ~~accettato~~
 riconosciuto e accettato quale era descritto in contratto,
~~o per altro~~ e ciò in
 relazione alla ^{risultante circa la} ~~qualità~~ qualità
 del ~~compr~~ legno compensato giunto a
 Palermo.

g.c) ~~se e quali~~ se a quale delle parti
 spetta, in conseguenza, il risarcimento
 del danno e quale sia la misura
 di detto danno?

1.º È fuori di dubbio che, a tenore del
 dei patti contrattuali, la Ditta comprat-
 trice doveva ritirare i documenti
 di imbarco, depositati in una Banca,
 previo pagamento del prezzo. Soltanto

dopo il ritiro di detti documenti, e
 di conseguenza della merce giunta
 nei magazzini doganali nel porto di Palermo,
 poteva la Sinesco procedere o far
 procedere agli accertamenti della
 qualità della merce pattuita
 e, in seconda del loro risultato, ~~accettare~~
 o protestarla: ^{ritenerla}

Ma se il comportamento della Sinesco è
 stato ~~per~~ per lo meno irregolare, non crede
 il Collegio di individuare, per ciò solo,
 ad una dichiarazione di inadempienza
 con le gravi conseguenze che ne deri-
 vano. ~~Se però~~ ^{Se, infatti,} la ^{compraventa} ~~Ditta Sinesco~~ ~~pot~~
 potesse ~~poter~~ in seguito ~~poter~~ dimostrare
 chiaramente la inadempienza della

9
vendi-trice, il suo precedente comportamento
per quanto deplorabile, non ~~potrebbe~~ ^{potrebbe sanare,} ~~essere~~
l'inadempimento preesistente della vendi-trice.
Per ciò ~~non~~ si può senz'altro procedere
all'esame della seconda ~~parte~~ questione.

2. La Ditta Sinco, asserendo di non
poter accettare la merce perché ^{diversa}
dalla qualità pattuita, ~~ha~~ si è ^{indubbiamente}
mentre assume l'onere della prova.

Tale prova essa poteva fornirsi facilmente
con la procedura indicata dalla
legge, chiedendo cioè la verifica di cui
all'art. 71 del C. Com. Ma dal 29 agosto
1929 (data della lettera con cui la
Sinco ~~si~~ dichiarava alla vendi-trice la
inaccettabilità della merce per assoluta
~~diversità~~ diversità da quella pattuita)

La Rappresentanza della R. P. S. ha ~~introdotta~~
 & introdotto davanti al Collegio il teste sig.
 Teseo e il sig. Luxe, ~~che che che della cui~~
 testimonianza ~~deprecazione~~ però - per quanto ammessa dal
 Collegio & - il Collegio stesso non ha ereditato
 di tener conto, ~~anche per~~
 non avendo potuto procurarsi la prova
 per quanto sia stato espreparamente
 dichiarato dalla Rappresentanza della R. P. S.
 che ~~egli~~ il Luxe ha cepto, con il principio di quest'
 di essere procuratore della Rappresentanza
 stessa. Non ha potuto ~~per~~ introdurre ^{per impegni sovranamente} ~~il~~
 il teste sig. Scritto Francesco di Catania
 per confermare la sua lettera in
 atti del 2~~o~~ maggio 1930 con cui egli
 afferma che la merce trasportata da
 Palermo a Catania, nei suoi magazzini

corrispondeva ad una ^{buona} ~~buona~~ ^{prima} ~~prima~~ ^{granda} ~~granda~~ ^{qualità.}

La Ditta Stirco ha presentato tre testi, e precisamente: lo spedizioniere Pietro Filippone ~~che~~ ^{accompagnò} ~~il~~ ^{il} sig. Giuseppe Stirco nella sua visita nei magazzini doganali dove era depositata la merce in arrivo; ~~il~~ ^{il} sig. Ercole Arena e Pietro Tagliore ^{che} ~~per~~ ^{per} ragioni professionali, avendo libero accesso ai detti magazzini, potettero vedere, parecchi mesi dopo, la merce arrivata dalla Russia.

~~Intanto~~ Il Collegio, dalle deposizioni dei testi presentati dalle due parti, si è convinto che la determinazione ^{del grado di} ~~la~~ qualità di ~~una~~ ^{una} partita di legno compensato, è cosa estremamente delicata e per nulla agevole e pronta. Non vi sono

infatti caratteri ben netti e determinati
 per distinguere ^{ad esempio} una ~~seconda~~ ^{terza} qualità da
 una quarta, e una quarta da una
 quinta. Il sig. Pesce, che per essere
 consigliere delegato di un'azienda di legnami
 è esperto in materia, ~~tanto da essere~~
~~chiamato~~ ^{e venne anche} chiamato a far parte di una Commissione
 per la determinazione ufficiale ^{di questi}
 caratteri differenziali (Commissione che
 non ha poi concluso i suoi lavori) ~~la~~
~~detta~~ ~~essa~~ ~~la~~ ~~detta~~ ~~che~~ ~~detta~~ ~~la~~ ~~chiaramente~~
~~affermato essere~~ definita la quarta qualità
 di un tipo compensato come un legno nel
 quale siano tollerati tutti i difetti
 ha, ad esempio, dichiarato di buona terza
 qualità un foglio compensato mostrato
 dal sig. Giuseppe Steno, e che lo Steno,

24

asserendo di averlo estratto da un
pacco di quarta qualità di provincia
russa, aveva mostrato al Collegio come il
vero tipo della quarta qualità contrattata. La
quale cosa dimostra come ~~che~~ i caratteri
differenziali ^{delle varie qualità} siano poco marcati, e come
in un pacco ~~di~~ ~~per~~ ~~riservato~~ ~~di~~ ~~con~~ segnato
~~con~~ il numero o la sigla di una
determinata qualità si possano trovare
fogli di qualità diversa, ~~per~~ onde l'imagine
sul complesso della partita deve ^{sempre} essere
unito, accurato e ^{portato} (quanto più è possibile
su gran numero di esemplari).

Le ~~se~~ definizioni che della ^{varietà} ~~partita~~ qualità
hanno dato: ^{testi} ~~il~~ Pesce, Scaglione e Arena
~~se~~ confermano l'assillazione dei criteri
differenziali: ^{rappresentante in legname} L'Arena dice che la quarta
qualità di antano deve avere: superficie

non perfettamente liscia, qualche macchia,
 qualche nodo ma non casante, senza
 giunture. Lo Scaglione, conveniente in legami,
 definisce la quinta qualità come nodosa,
 con qualche nodo casante, qualche giuntura.
 Il Pesce ~~definisce la quarta qualità~~ ~~definisce la~~ ~~definisce~~ ~~con~~
 legno nel quale sono tollerati tutti i difetti
 purché non tali da diminuire l'utilità
 del legno stesso, e quindi sono tollerati scro-
 lature, giunture, nodi, ondulations, nodi
 anche casanti, ma non ~~in~~ ~~nessun~~ ~~modo~~ ~~accettare~~

~~Quanto~~ ~~Post~~ ~~Costata~~ ~~Costata~~, dunque, la
 grande difficoltà di riconoscere facilmente
 e prontamente il grado di
 compensato, specie ~~dei~~ ~~di~~ ~~se~~, come quello
~~contrattato~~ ~~per~~ ~~esportare~~ ~~al~~ ~~quanto~~ ~~inferiore~~
 ed altri compensati di origine ~~man~~ ~~di~~
 (il Collegio si è chiesto se gli esami
 fatti dalla ~~interessato~~ ~~parte~~ sig. Giuseppe Stico
 e dai testi Arenia e Scaglione possono
 tener luogo di una vera e propria

verifica.

È risultato che il sig. ^{potè, specialmente per} ~~Stinco~~ ^{l'accompiamento}
 dal ~~sig.~~ ^{spedizioniere} ~~Filippone~~, ~~potè entrare~~
 entrare nei magazzini
 generale e osservare, senza però sciogliere
 i pacchi ed esaminando ~~solo~~ ^{solo} quei
 che per la rottura di qualche ^{figli} ~~pacchetto~~ erano
 sciolti, la merce in arrivo. ~~per~~
 hanno fatto, ~~in~~ ⁱⁿ ~~due~~ ^{epoche} successive, i sigg.
 Arena e Scaglione entrati, per le
 loro ragioni professionali, nei magazzini
 doganali. È qui da osservare che i
 sigg. Scaglione e Arena non ebbero alcun
 incarico ^{dallo Stinco} di esaminare la merce, ~~dal~~
 ma la esaminarono (e anch'essi senza
 poter sciogliere i pacchi, e guardando solo
~~alcune~~ alcune decine di fogli sparsi) per pura
 curiosità senza conoscere i termini
 precisi del contratto. Perciò la loro

27

postuma di ch'arapure circa la non
corrispondenza della merce al contratto
è frutto di una loro imprecisione
~~che~~ ricavata da una visita occasionale
~~non~~ e da un esame necessariamente
mente sommario e fuggibile, non
~~essendo~~ ~~non~~ potendo essi (come del
resto lo Stinco stesso) procedere alla
verifica di una merce non ancora
svincolata.

Per questo il Collegio ritiene
che la Ditta Stinco, a cui compete
l'onere della prova, non abbia
raggiunta la prova stessa, essendo
insufficienti le affermazioni dei
suoi testi a sostituire quella vera
e propria vendita, tanto più necessaria
in ~~tema~~ ^{di grado di qualità} ~~di materia~~ ~~con~~ ~~debita~~ ~~ex~~ ~~discreta~~
assai ~~debita~~ ~~e~~ ~~tema~~

in indagini con delicate, ~~difficili~~ ^{difficili} e ponderate, ~~complesse~~ ^{complesse}

Di conseguenza il Collegio ~~di~~ ^{di} ~~parte~~ ^{parte} ~~si~~ ^{si} dichiara la inadempienza della Ditta Tinco.

Passando alla determinazione del danno, ~~che~~ al cui risarcimento ha diritto la rappresentanza della N. S. S. il Collegio ha preso in esame le spese del magazzino e altre ^{convinche} ~~risorse~~ ^{risorse} ~~portate~~ ^{portate} dalla rappresentanza, e la ~~perdita~~ ^{perdita} ~~derivata~~ ^{derivata} dalla ~~nessa~~ ^{nessa} differenza fra il prezzo a cui era stata contrattualmente venduta la merce allo Stato e quello a cui la merce ha dovuto essere venduta ad altri compratori; ..

Il Collegio ha verificato i documenti
 presentati in causa della ^{Giustiziana} Giustiziana
 della R. P. S. S. per provare che
 le spese di magazzinaggio, carovane
 facchinaggio, chiatte, voli ecc. per il
 tempo che la merce è rimasta
 nei magazzini doganali di Palermo
 fino al suo arrivo a Catania, ~~di~~
 sommano a complessive £ 35.921
 e li ha trovati esatti e probanti.
 Pertanto ha giudicato dovere la ^{Giustiziana} Ditta
 Stino rimborsare la ^{Giustiziana} Giustiziana
 di tale spesa, ~~per~~ ~~di~~ con l'interesse
 del 5% ~~di~~ ~~non~~ decorrente ~~non~~
~~dalla data dei~~ dall'effettivo pagamento
 di tale somma, che dai documenti
 risulta essere stata espletata per

di cembre e gennaio, e così stabiliz^{za}
 detta ^{decorrenza} dal 1° gennaio 1950.

Levantato alla di' esperienza ~~da~~ fra il
 prezzo a cui la rappresentanza ~~ha~~ aveva
 venduto alla Stinco la merce (dov'è
 sterline e cinque scellini) e ~~la~~
 il prezzo cui la rappresentanza afferma
 aver venduto parte di quella merce (me
 sterline), il Collegio ritiene di adottare
 un suo criterio in conformità alle
 risultanze testimoniali, che hanno
 concordemente affermato essersi
 verificato, nei primi mesi di
 quest'anno, un ribasso di circa
 due sterline. Per ciò notiamo
 due sterline per 75 metri cubi
 di legname si hanno sterline 150

pari, al cambio odierno, di £ 92.85
 a £ 13.927. In tale somma
 dovrà naturalmente decorrere l'interesse
 del 5% a decorrere, non dalla data
 di presentazione dei documenti di
 imbarco, come ha chiesto la
 rappresentanza della B. N. I. I., ma
 dalla ~~data~~ ^{data} una data intermedia
 fra l'arrivo della prima
 quantità di merce e l'ultima
 data che si può stabilire in
 via di approssimazione
 al 1° settembre 1929.

Le spese seguono la loro
 natura. Per il Collegio condannano
 la Ditta Lino al pagamento

delle spese e onorari del presente
 arbitrato, che si liquidano
 in lire settemila per compenso
 agli arbitri e £ per
 spese di bolli, registrazioni, notifiche
 e spese di segretariato, e così in
 totale di £ Si avverte
 qui che la Rappresentanza della
 N. R. G. G. avendo ~~anche~~ anticipato
 non solo la propria quota di £ 3500
 ma anche la eguale quota richiesta
 e non versata dalla Ditta Stimolo,
 dovrà avere da quest'ultima - tenuta
 all'onere delle spese e onorari
 arbitrari - lire settemila.
 E pertanto il Collegio, ~~per~~ per
 i ~~medesimi~~ motivi,

giuris: ³⁹

1° Dichiaro carente di ~~apote~~ ^{giurisdizione} ~~et~~ ^{et} ~~ita~~ ^{ita} sulla validità della clausola compromissoria contenuta nel contratto 16 marzo ¹⁹²⁹ 1929 fra la rappresentanza della D. P. S. e la Ditta Tinco, e

2° Dichiaro la regolarità della ^{nuova} costituzione e quindi ~~per~~ respingo la seconda domanda pregiudiziale proposta dalla Ditta Tinco nell'atto di compromesso 24 aprile 1930.

3° Dichiaro l'inadempimento della Ditta Tinco per non aver provata la ~~dispermeità~~ ^{diversità} della merce dalla qualità pattuita.

4° Condanna la Ditta Tinco al risarcimento dei danni alla

Rappresentanza della Ditta G. S., danni che
 si liquidano in:

- £ 35,921 — con interessi di
 mora del 5% a decorrere dal 1° gennaio 1929
- £ 13,927 — con interessi di mora
 del 5% a decorrere dal 1° settembre 1929

L. Condanna la Ditta Steno al pagamento
 delle spese tutte del presente arbitrato
 che si liquidano in £

Così deciso in Milano il giorno
 22 luglio 1930 nello studio degli
 avv. Girondi e Bonada in Via Palestro 12
 con la presenza di tutti i tre arbitri.

21 luglio - lunedì

1°
Sulla prima conclusione finché
il Collegio si dichiara carente
di giurisdizione

(strana la domanda, dopo
la lettera 22 agosto 1929
dove è detto « potremo ricorrere
anche insieme all'opera degli arbitri »)

(ad invito ricevuto del 16 agosto
che invitava a nominare l'arbitro
nel termine previsto dalla
clausola compromissoria)

2°
sulla costituzione del Collegio
riteniamo la regolarità
della nostra costituzione
Riportare la clausola N. 1077

complete to

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

—————

Sentenza arbitrale resa nella vertenza fra:

la Ditta GIUSEPPE STINCO & C. DI PALERMO in persona del suo legale rappresentante Giuseppe Stinco domiciliato in Palermo, via S. Martino 12,

e

la RAPPRESENTANTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO DELLA U.R.S.S. domiciliata in Genova Via Venti Settembre 42.

F A T T O

—————

Il 16 marzo 1929 con contratto segnato col N° 1077, la Rappresentanza in Italia per il Commercio della U.R.S.S. vendeva alla ditta Stinco di Palermo circa 75 metri cubi di legno compensato di ontano "Urkesportles". Il contratto prescriveva che il legname compensato dovesse essere di IV qualità, e che dovesse giungere in tre vagoni a distanza da trenta a sessanta giorni l'uno dall'altro, e che il pagamento dovesse effettuarsi in contanti in valuta inglese contro presentazione dei documenti di imbarco. Il prezzo contrattuale era di lire sterline dodici e cinque scellini per metro cubo cif. Palermo. Il contratto conteneva la clausola compromissoria.

Arrivarono a Palermo le due prime quantità pattuite di compensato e la Ditta Stinco, benché sollecitata dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. non provvide a ritirare dalla Banca dove erano depositati, i documenti di imbarco, dietro pagamento del prezzo. Allarmata di ciò la Rappresentanza della U.R.S.S. inviò reiterati solleciti alla Ditta Stinco alla quale in data 16 agosto 1929 scrisse avvertendo che, qualora perdurasse l'inadempienza della Ditta compratrice, intendeva ricorrere all'arbitrato nominando fino d'allora il proprio arbitro nella persona dell'Avv. Prof. Graziadei.

A questa lettera la Ditta Stinco rispondeva il 22 agosto 1929 dichiarando che non intendeva ritirare la merce perché "Deficientissima", di qualità che "si potrebbe definire quinta" e per di più "giuntata". La lettera proseguiva così: "Trattasi di una constatazione di fatto e quindi crediamo per lo meno prematura la convocazione dell'arbitrato. E' meglio prima accertarvi della verità delle nostre asserzioni e, se non potremo venire ad un accomodamento amichevole diretto, potremo ricorrere anche insieme all'opera degli arbitri."

A questa lettera della Ditta Stinco, che concludeva con la denuncia del danno sofferto, la Rappresentanza della U.R.S.S. rispondeva con lettera 26 agosto 1929 riconfermando il suo già preso atteggiamento, cioè l'immediato ricorso agli arbitri.

La vertenza rimase immobile per tutti i mesi dell'estate e dell'autunno, finché la Rappresentanza della U.R.S.S. provvide a far nominare con decreto 6 novembre 1929, del Primo Presidente della Corte di Appello di Milano, in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto, il rappresentante della Ditta Stinco nel Collegio arbitrale adito da essa Rappresentanza. E successivamente verificandosi la possibilità di vendere la merce sul mercato di Catania, ritirava la merce stessa dai magazzini doganali di Palermo e la spediva il 24 dicembre 1929 alla Ditta Fioritto di Catania.

Il giorno 27 dicembre 1929 la Ditta Stinco faceva istanza al Presidente del Tribunale di Palermo per la verifica della merce in conformità all'articolo 71 del Cod.Comm.. Il Presidente nominava il giorno 30 dicembre 1929 il perito, ma la verifica non poteva aver luogo, perché, come si è detto, la merce era già partita da Palermo.

Intanto i due arbitri, Avv. Prof. Antonio Graziadei nominato dalla URSS e Avv. Comm. Pietro Dallamano nominato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Milano, in sostituzione della Ditta Stinco che non si era voluta prestare alla nomina del proprio arbitro, convenivano d'accordo di eleggere a terzo arbitro S.E. ;'Avv. Ivano Bonomi che accettava.

Notificata regolarmente il 15 marzo 1930 la costituzione del Collegio Arbitrale alla Ditta Stinco, questa con atto 19 aprile 1930 regolarmente notificato, denunciava la nullità di tutti gli atti compiuti o da compiersi dal Collegio medesimo.

Intervenuta però la Ditta Stinco alla seduta 24 aprile 1930 indetta dagli arbitri per la redazione del compromesso, si compilò il compromesso stesso con i quesiti proposti dalle due parti, ma non si poté, all'ultimo ottenere la firma della ditta Stinco che parve in quel momento, voler rimanere contumace dal giudizio. Senoché il 27 maggio 1930 la Ditta Stinco, a mezzo di procuratore legalmente autorizzato, firmava l'atto di compromesso che veniva debitamente registrato in Milano, sede del Collegio Arbitrale.

Ed è in conformità al compromesso 24 aprile 1930 registrato a Milano il 27 maggio 1930 VIII N. 73923 Vol. 3320 che il Collegio arbitrale, nel termine di 120 giorni dalla registrazione, ha, dopo ampia ed esauriente istruttoria, a mezzo di esami testimoniali e di memorie e documenti versati in causa dalle parti, deliberato la seguente sentenza.

D I R I T T O

E' necessario anzitutto risolvere i due quesiti pregiudiziali proposti dalla Ditta Stinco nell'atto di compromesso e già formulati nell'atto 19 aprile 1930 dalla Ditta Stinco notificato tanto alla Rappresentanza della U.R.S.S. quanto al Presidente del collegio.

E' opportuno pertanto trascrivere qui la clausola compromissoria contenuta nel contratto di cui è questione:

"L'arbitrato per la risoluzione amichevole di tutte le questioni che possono eventualmente sorgere fra i contraenti nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto viene formato da tre persone come segue:

Ogni parte nomina il suo rappresentante, e questi ultimi nominano di comune accordo il superarbitro.

Dopo essere stata informata dalla parte che propone l'arbitrato, della nomi-

na dell'arbitro, l'altra parte ha l'obbligo di indicare alla prima entro una settimana il proprio arbitro.

In caso di inadempimento, la parte interessata si rivolgerà al Presidente della Corte di Appello di Milano domandando la nomina dell'arbitro di ufficio.

Nel caso che i contraenti non si trovassero di accordo riguardo alla nomina del super=arbitro, il Presidente della Corte di Appello di Milano, dietro la richiesta della parte interessata, propone cinque candidati fra i quali la Rappresentanza della U.R.S.S. é in diritto di scegliere il super=arbitro". Ora dalla dizione, che la Ditta Stinco asserisce ambigua e contraddittoria, di questa clausola, la Ditta stessa deduce due eccezioni che propone al Collegio e che qui esamineremo:

I) La ditta Stinco afferma che nella clausola sopra riprodotta "riesce impossibile stabilire se il super=arbitro debba essere nominato dai rappresentant delle parti o dai contraenti e, in difetto di accordo fra questi ultimi, dal la Rappresentanza della U.R.S.S. con il limite di scelta fra i cinque designati dal Presidente della Corte di Appello di Milano". Data la natura eccezionale e derogatoria di ogni clausola di compromesso= così ragiona la Ditta Stinco= la inconciliabilità e contraddittorietà delle norme che la riguardano equivalgono a nullità delle norme stesse e quindi anche della clausola che la presuppone.

Il Collegio arbitrale presa in esame questa eccezione, pur rilevando come la clausola compromissoria sia stata liberamente sottoscritta dalle parti, e come la Ditta Stinco non si rifiutasse nella sua lettera del 22 agosto 1929, di ricorrere eventualmente più tardi all'arbitrato, osserva che il giudizio sulla validità della clausola compromissoria, dalla quale ha avuto origine il Collegio arbitrale, esula dalla competenza del Collegio stesso. E' infatti assodato nella dottrina e nella pratica che le controversie intorno alla validità della clausola compromissoria non può appartenere al giudizio degli arbitri in virtù della clausola stessa. Perciò il collegio si dichiara su

questo punto carente di giurisdizione.

2°) La Ditta Stinco dalla asserita ambiguità e contraddittorietà della clausola compromissoria deduce l'irregolarità della nomina del Collegio arbitrale specie per quanto riguarda il super=arbitro presidente.

Osserva il collegio che la nomina degli arbitri e quella del super=arbitro è perfettamente conforme alla clausola compromissoria, la quale non può lasciar dubbi al riguardo.

La clausola infatti detta precise norme per due momenti distinti della formazione del collegio: la nomina dei due arbitri di parte, e la nomina del super=arbitro.

La nomina dei due arbitri di parte o avviene mediante la nomina di ciascuna parte che designa il proprio arbitro (la clausola dice con poca proprietà di linguaggio, rappresentante; ma la non felice nomenclatura non reca oscurità ed ambiguità) oppure per rifiuto della;parte a procedere alla nomina, essa nomina viene fatta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Milano. I due arbitri prof. Graziadei e Comm. Dallamano, sono stati nominati regolarmente il primo in conformità alla prima procedura, il secondo in conformità alla seconda.

La nomina del super=arbitro viene fatta in due modi diversi in due casi diversi: o gli arbitri nominati dalle parti (i rappresentanti, come dice la clausola compromissoria) sono di accordo nella scelta del super=arbitro, e la nomina viene fatta senz'altro da loro ed è regolare e valida; o i contraenti non si trovano d'accordo nella scelta ed allora si procede alla designazione del Primo Presidente della Corte di Appello di Milano con facoltà di scelta da parte della Rappresentanza della U/R.S.S.. Nel nostro caso la procedura più complicata della seconda ipotesi è stata evitata dal fatto che i due arbitri Graziadei e Dallamano hanno di comune accordo scelto a super=arbitro S.E. Bonomi, la cui scelta e nomina è pertanto regolare.

Per questi motivi il Collegio arbitrale decide di respingere il secondo quesito pregiudiziale proposto dalla Ditta Stinco, e di dichiarare valida la propria

stituzione.

Scendendo all'esame del merito della controversia, il Collegio osserva che quattro quesiti proposti dalla Rappresentanza della U.R.S.S. e i due quesiti proposti dalla Ditta Stinco, si riassumono nelle tre questioni seguenti:

a) se vi fu inadempienza da parte della Ditta Stinco per non avere ritirati i documenti di imbarco previo pagamento del prezzo;

b) se inadempiente è la Rappresentanza della U.R.S.S. per non aver fornito il legno compensato della qualità pattuita, o se inadempiente è la Ditta Stinco per non averlo riconosciuto e accettato quale era descritto in contratto, e ciò in relazione alle risultanze circa la qualità del legno compensato giunto a Palermo.

c) a quali delle parti spetti in conseguenza, il risarcimento del danno e quale sia la misura di detto danno.

È fuor di dubbio che, a tenore dei patti contrattuali, la Ditta Stinco, compratrice, doveva ritirare i documenti di imbarco depositati in una banca, previo pagamento del prezzo. Soltanto dopo il ritiro di detti documenti e di conseguenza della merce giunta nel porto di Palermo, poteva la Stinco procedere o far procedere agli accertamenti della qualità della merce pattuita e, a seconda del loro risultato, ritenerla o protestarla.

Ma se il comportamento della Stinco è stato per lo meno irregolare, non crede il Collegio addivenire, per ciò soli, ad una dichiarazione di inadempienza con le gravi conseguenze che ne derivano. Se infatti, la compratrice potesse in seguito ~~dimostrare~~ dimostrare chiaramente la inadempienza della venditrice, il suo precedente comportamento, per quanto deplorabile, potrebbe sanare l'inadempienza preesistente della venditrice. Per ciò si può senz'altro procedere all'esame della seconda questione.

2) La Ditta Stinco asserendo di non poter accettare la merce perché diversa dalla qualità pattuita, si è indubbiamente assunta l'onere della prova.

Di tale prova essa poteva fornirsi facilmente con la procedura indicata dalla legge, chiedendo cioè la verifica di cui all'art. 71 del Cod. Comm. Ma del

22 agosto 1929 (data della lettera con cui la Stinco dichiarava alla venditrice la inaccettabilità della merce per assoluta diversità dalla quella pattuita) ed il 27 dicembre 1929 (data della domanda della Stinco per la perizia di verifica) la Ditta compratrice rimase perfettamente passiva. La tardiva domanda di verifica trovava la merce già partita da tre giorni per Catania, né tale partenza (consigliata da ragioni di convenienza commerciale) si può far carico alla Rappresentanza della U.R.S.S. che lasciò per tutta la metà dell'anno 1929 la propria merce a disposizione di eventuali verifiche del compratore.

Bisogna dunque esaminare le prove per testi che le parti hanno indotte.

La Rappresentanza della U.R.S.S. ha introdotto davanti al Collegio arbitrale il teste Signor Pesce e il Signor Lux della cui testimonianza però — per quanto ammessa dal collegio — il Collegio stesso non ha creduto di tener conto, per quanto sia stato espressamente dichiarato dalla Rappresentanza della U.R.S.S. che il Lux ha cessato, con il principio di quest'anno, di essere procuratore della Rappresentanza stessa. Questa non ha potuto introdurre per impegni sopravvenutigli, il teste Sig. Fioritto Francesco di Catania per confermare la sua lettera in atti del 2 maggio 1930 con cui egli afferma che la merce trasportata da Palermo a Catania nei suoi magazzini, corrispondeva ad una "buonissima quarta qualità".

La Ditta Stinco ha presentato tre testi, e precisamente: lo spedizioniere Pietro Filippone che accompagnò il Sig. Giuseppe Stinco nella sua visita nei magazzini doganali dove era depositata la merce in arrivo; e i signori Ercole Arena e Pietro Scaglione che per ragioni professionali, avendo libero accesso ai detti magazzini, poterono vedere, parecchi mesi dopo, la merce arrivata dalla Russia.

Il Collegio, nelle deposizioni dei testi, presentati dalle due parti, si è convinto che la determinazione del grado di qualità di una partita di legno compensato, è cosa estremamente delicata e per nulla affatto agevole e pronta. Non vi sono infatti caratteri ben netti e determinati per distinguere ad esse

esempio, una terza qualità da una quarta, e una quarta da una quinta. Il sig. Pesce, che per essere consigliere delegato di una azienda di legname è esperto in materia, e venne anche chiamato a far parte di una Commissione per la determinazione ufficiale di questi caratteri differenziali, (commissione che non ha poi concluso i suoi lavori) ha, ad esempio dichiarato di buona terza qualità un foglio compensato mostratogli dal Sig. Giuseppe Stinco, e che lo

Stinco asserendo di averlo estratto da un pacco di quarta qualità di provenienza russa, aveva mostrato al collegio come il vero tipo della quarta qualità contrattata. La quale cosa dimostra come i caratteri differenziali delle varie qualità siano poco marcati, e come in un pacco segnato con il numero o la sigla di una determinata qualità si possano trovare fogli di qualità diversa, onde l'indagine sul complesso della partita, deve sempre essere minute accurata e portata quanto più è possibile su gran numero di esemplari.

Le definizioni che delle varie qualità hanno dato il Pesce, Scaglione e Arena confermano l'oscillazione dei criteri differenziali. L'Arena rappresentante

in legnami dice che la quarta qualità di ontano deve avere: superficie non perfettamente liscia, qualche macchia, qualche nodo ma non cascante, senza giunture. Lo Scaglione, commerciante in legnami, definisce la quinta qualità come nodosa, con qualche nodo cascante, qualche giuntura. Il Pesce definisce la quarta qualità così: legno nel quale sono tollerati tutti i difetti; purché non tali da diminuire l'utilizzabilità del legno stesso, e quindi sono tollerati screpolature, giunture, nodi, ondulazioni, nodi anche caccanti, purché non eccessivi.

Costatata dunque la difficoltà di riconoscere facilmente e prontamente il grado di qualità dell'ontano compensato, il Collegio si è chiesto se gli esami fatti dalla parte sig. Giuseppe Stinco e dai testi Arena e Scaglione possono tener luogo di una vera e propria verifica.

È risultato che il sig. Giuseppe Stinco poté, specialmente perché accompagnato dallo spedizioniere Filippone, entrare nei magazzini generali ed osservare senza però sciogliere i pacchi ed esaminando solo quei fogli che per la rotte

tura di qualche legaccio si erano sciolti, la merce in arrivo. Egualmente hanno fatto in epoche successive, i sigg. Arena e Scaglione entrati per le loro ragioni professionali, nei magazzini doganali. E qui é da osservare che i signori Scaglione e Arena non ebbero alcun incarico; dalla Stinco di esaminare la merce, e la esaminarono (anch'essi senza poter sciogliere i pacchi, e guardando solo alcune decine di fogli sparsi) per pura curiosità senza conoscere i termini precisi del contratto. Perciò la loro postuma dichiarazione circa la non corrispondenza della merce al contratto, é frutto di una loro impressione ricavata da una visita occasionale e da un esame necessariamente sommario e fuggitivo, non potendo essi (come del resto la Stinco) procedere alla verifica di una merce non ancora svincolata.

Per questo il Collegio ritiene che la Ditta Stinco, a cui compete l'onere della prova, non abbia raggiunta la prova stessa, essendo insufficienti le affermazioni de' suoi testi a sostituire quella vera e propria verifica tanto più necessaria in indagini così delicate e complesse.

Di conseguenza il Collegio dichiara la inadempienza della ditta Stinco. *reg*

Passando alla determinazione del danno, al cui risarcimento ha diritto la Rappresentanza della U.R.S.S., ^{in conformità agli art. 1218 e 1227} il Collegio ha preso in esame le spese per magazzinaggio ed altre consimili sopportate dalla Rappresentanza, e la perdita derivata dalla differenza tra il prezzo a cui era stata contrattualmente venduta allo Stinco e quella a cui la merce ha dovuto essere venduta ad altri compratori.

Il Collegio ha verificato i documenti presentati in causa dalla Rappresentanza della U.R.S.S. per provare che le spese di magazzinaggio, carovana, facchinaggio, chiatte, noli ecc. per tutto il tempo che la merce é rimasta nei magazzini doganali di Palermo fino al suo arrivo a Catania, sommano a complessive lire 35.921.= e li ha trovati esatti e probanti. E pertanto ha giudicato dovere la Stinco rimborsare la Rappresentanza di tali spese con l'interesse del 5% decorrente dall'effettivo pagamento di tale somma, e cioè del

pagando il prezzo, così come era stabilito in contratto; e per non avere potuto per giustificazione il rifiuto di ritirare la merce con la sua non corrispondenza alla qualità pattuita.

1° gennaio 1930.

Quanto alla differenza tra il prezzo a cui la Rappresentanza aveva venduto alla Stinco la merce (dodici sterline e cinque scellini) e il prezzo a cui la Rappresentanza afferma aver venduto a Catania parte di quella merce, (nove sterline) il Collegio ritiene di adottare un suo criterio in conformità alle risultanze testimoniali che hanno concordemente affermato essersi verificato, nei primi mesi di quest'anno un ribasso di circa due sterline al metro cubo. Per ciò moltiplicando due sterline per 75 metri cubi di compensato si hanno sterline 150 pari al cambio odierno di lire 92,85 a lire italiane 13.927. Su tale somma dovrà naturalmente decorrere l'interesse del 5% a cominciare, non dalla data di presentazione dei documenti d'imbarco, come ha chiesto la Rappresentanza dell' U.R.S.S., ma da una data intermedia tra l'arrivo della prima quantità di merce e l'arrivo dell'ultima, data che si può stabilire in via di approssimazione al 1 settembre 1929.

Le spese seguono la soccombenza. Perciò il Collegio condanna la Ditta Stinco alle spese tutte del presente arbitrato, che si liquidano in lire settemila per compenso agli arbitri e lire _____ per spese di belli, notifiche registrazioni e segretariato, e così in complesso in lire _____

Si avverte qui che la Rappresentanza della U.R.S.S. avendo anticipato non solo la propria quota di lire tremilacinquecento ma anche la eguale quota richiesta e non versata dalla Ditta Stinco dovrà avere da quest'ultima, tenuta all'onere delle spese le lire settemila anticipate.

Il Collegio per i suesposti motivi

decide :

1) Si dichiara carente di giurisdizione sulla validità della clausola compromissoria contenuta nel contratto 16 marzo 1929 fra la Rappresentanza della U.R.S.S. e la Ditta Stinco.

2) Dichiarata la regolarità della propria costituzione e quindi respinge la seconda domanda pregiudiziale proposta dalla Ditta Stinco nell'atto di compromesso 24 aprile 1930.

3) Dichiaro l'inadempienza della Ditta Stinco per non avere provata la diversità della merce dalla qualità pattuita.

4) Condanna la Ditta Stinco al risarcimento dei danni alla Rappresentanza della U.R.S.S., danni che si dicono in Lire ital. 35.921.= con interessi di mora del 5% a decorrere dal 1 gennaio 1930, e Lire Ital. 13.927.= con interessi di mora del 5% a decorrere dal 1 settembre 1929.=

5) Condanna la Ditta Stinco al pagamento delle spese tutte del presente arbitrato che si liquidano complessivamente in Lire ital.

Così decise in Milano il giorno 22 luglio 1930 VIII° nello studio degli avvocati Birondi e Bonola Via Palestro 12, con la presenza e dopo esauriente discussione dei tre arbitri.